SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Luca Coop Società Cooperativa di produzione e lavoro - Soc. Coop. a. r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03573)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Floricola Val Nervia Co.Ne.Flor. S.r.l. in liquidazione - Soc. Coop. a. r.l.», in Dolceacqua, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03574)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «I Delfini Società Cooperativa a capitale variabile con scopo mutualistico - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pianoro, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03575)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Rinascita Bologna Società Cooperativa», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03576)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ati Service Società Cooperativa a r.l. in liquidazione - Soc. Coop. a r.l.», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03577)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Del Golfo Società Cooperativa», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03578)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Esperia Società Cooperativa Edilizia - Società Cooperativa, in gestione commissariale», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03579)*

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.RE.LI. Consorzio Regionale Ligure Società Cooperativa a responsabilità limitata - Società Cooperativa, in liquidazione», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03580)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Supercar - Società Cooperativa a r.l.», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03581)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Palmieri piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Poggiomarino, e nomina del commissario liquidatore. *(12A03582)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Cooperativa Edilizia San Gregorio - Società Cooperativa a r.l.», in Montesilvano. *(12A03583)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Eco Solving Società Cooperativa a r.l.», in L'Aquila. *(12A03584)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Niki Società Cooperativa Siglabile Nikicoop S.C.», in Rivalta di Torino. *(12A03585)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Transpo Service - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Torino. *(12A03586)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «P.R.D. - Soc. Coop.», in Policoro. *(12A03587)*

DECRETO 21 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «New Company - Società Cooperativa», in Vercelli. *(12A03588)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Tre Limoni - Società Cooperativa», in Nova Siri. *(12A03589)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Enotria Società Cooperativa», in Sant'Arcangelo. *(12A03590)*

DECRETO 23 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amminiatrativa della «Lattemiele Società Cooperativa a r.l.», in Latronico. *(12A03591)*
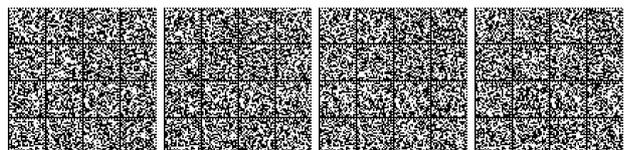
DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Benessere & Sport Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Campotosto. *(12A03592)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'uffico ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «2 S Medical Società Cooperativa Sociale», in Cagliari. *(12A03593)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «A.L.I.Tek Società Cooperativa Sociale», in Latiano. *(12A03594)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «L'Arca di Noè Cooperativa Sociale», in Santa Maria del Molise. *(12A03595)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «I.R.S.A.E.S.S. Progetto Arcadia Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata Onlus», in Molfetta. *(12A03596)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «Isola Felice - Società Cooperativa Sociale», in Bari. *(12A03597)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII c.c. con nomina di commissario liquidatore della «G. Di Benedetto Società Cooperativa Sociale», in Cerignola. *(12A03598)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Sostituzione del liquidatore della «La Masseria», in Crosia. *(12A03599)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Agenzia italiana del farmaco

Importazione parallela del medicinale «Tobral» *(12A03432)*

Importazione parallela del medicinale «Dulcolax» *(12A03433)*

Importazione parallela del medicinale «Betadine» *(12A03434)*

Importazione parallela del medicinale «Brufen» *(12A03435)*

Importazione parallela del medicinale «Avodart» *(12A03436)*

Importazione parallela del medicinale «Maxalt» *(12A03437)*

Importazione parallela del medicinale «Avodart» *(12A03438)*

Importazione parallela del medicinale «Nurofen Febbre e Dolore» *(12A03439)*

Importazione parallela del medicinale «Zymafluor» *(12A03440)*

Importazione parallela del medicinale «Mercilon» *(12A03441)*

Importazione parallela del medicinale «Pevaryl» *(12A03442)*

Importazione parallela del medicinale «Nasonex» *(12A03443)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A03444)*

Importazione parallela del medicinale «Betadine» *(12A03445)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A03446)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A03447)*

Importazione parallela del medicinale «Halcion» *(12A03448)*

Importazione parallela del medicinale «Movicol» *(12A03449)*

Importazione parallela del medicinale «Flixonase» *(12A03450)*

Importazione parallela del medicinale «Bactroban Nasale» *(12A03451)*

Importazione parallela del medicinale «Dulcolax» *(12A03452)*

Importazione parallela del medicinale «Pevaryl» *(12A03453)*

Importazione parallela del medicinale «Flector» *(12A03454)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A03455)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax» *(12A03456)*

Importazione parallela del medicinale «Zymafluor» *(12A03457)*

Importazione parallela del medicinale «Cardura 4 mg» *(12A03458)*

Importazione parallela del medicinale «Cardura 2 mg» *(12A03459)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren» *(12A03460)*

Importazione parallela del medicinale «Nurofen Febbre e Dolore» *(12A03461)*

Importazione parallela del medicinale «Fluimucil» *(12A03462)*

Importazione parallela del medicinale «Diosmectal» *(12A03463)*

Importazione parallela del medicinale «Stilnox» *(12A03464)*

Importazione parallela del medicinale «Zymafluor» *(12A03465)*

Importazione parallela del medicinale «Celluvisc» *(12A03466)*

Importazione parallela del medicinale «Gentalyn» *(12A03467)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(12A03468)*

Importazione parallela del medicinale «Maalox» *(12A03469)*

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012.

Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4010).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007;

Considerato che la predetta disposizione ha previsto che le ordinanze adottate per il grande evento G8, continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8;

Visto l'ordine del Giorno del Consiglio Regionale della Sardegna del 13 luglio 2011, che sollecita ed impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad operare d'intesa con lo Stato per un definitivo rilancio delle iniziative riguardanti la riconversione turistica dell'Arcipelago di La Maddalena, il cui Territorio soffre di uno stato di crisi largamente determinato dalla incompiuta riqualificazione a fini turistici dei beni già asserviti ad esigenze militari nazionali ed internazionali;

Ravvisato che le disposizioni emergenziali adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di Grande Evento relativa alla Presidenza italiana del G8, erano finalizzate al rilancio turistico - economico dell'Arcipelago di La Maddalena;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, recante la programmazione degli interventi nel comune di La Maddalena riguardanti l'Edilizia residenziale pubblica ed il patrimonio edilizio oggetto degli Accordi Stato-Regione;

Viste le note n. 8931 del 15 novembre 2011, n. 9823 del 15 dicembre 2011, n. 10138 del 29 dicembre 2011, n. 363 del 18 gennaio 2012 e n. 833 del 2 febbraio 2012, con cui la Regione Sardegna ha ravvisato la necessità di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi programmati per il grande evento;

Vista la nota del 13 marzo 2012 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa;

D'intesa con la regione Sardegna;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato e provvede, entro il 31 dicembre 2012:

a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare già previsti nell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi previste;

b) al completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati in località Vaticano –Moneta – ex caserma Sauro e di cui agli Accordi citati in premessa;

c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato "Albergo Carlo Felice" (ex Ospedale Militare);

d) all'attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici ambientale del medesimo comprensorio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato può avvalersi di Soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di gabinetto del Presidente della regione Autonoma della Sardegna. Il

Commissario delegato, i soggetti attuatori e il Capo di gabinetto della regione Autonoma della Sardegna operano a titolo gratuito, senza oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, a conclusione degli interventi, provvede a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate.

4. Il Commissario delegato provvede a rendicontare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 è soppresso.

6. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e i Soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello stato. Le Amministrazioni richiamate svolgono i loro compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

7. Il Commissario delegato nomina un Soggetto attuatore con il compito di realizzazione un Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale previsto dalla delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, provvedendo altresì, all'assegnazione prioritaria di dodici alloggi tra quelli edificati agli attuali residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15, particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della legge della regione Autonoma della Sardegna 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ivi compresi quelli predisposti dai Soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza previa conferenza dei servizi, convocata e presieduta dallo stesso Commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico - territoriale del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi i pareri richiesti, essi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui di cui alla presente ordinanza sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi, hanno carattere essenziale e perentorio.

Art. 3.

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei complesso immobiliare sito in località "Punta Rossa" e di quello denominato "Albergo Carlo Felice" di cui all'articolo 2 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3846 del 5 febbraio 2010, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3663 19 marzo 2008 è autorizzata per le aree individuate in catasto al foglio 15 mappale 379 e foglio 21, mappali A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Comune di La Maddalena. Pertanto, in relazione agli immobili sopra elencati appartenenti al Demanio - ramo difesa, da trasferire alla Regione Autonoma della Sardegna, è disposta la sdemanializzazione degli immobili stessi e il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato ai fini del successivo trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna medesima.

Art. 4.

1. Per assicurare la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, le Amministrazioni interessate sono autorizzate a trasferire le risorse finanziarie su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita.

2. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire nella predetta contabilità speciale le somme di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 39/52 del 23 settembre 2011, ed in particolare: € 5.000.000, a valere sul bilancio regionale (capitolo SC04.2704 – UPB S04.10.004); € 1.500.000 a valere sul bilancio regionale (capitolo SC07.1236 – UPB S07.10.004).

3. L'Agenzia della Regione Sardegna AREA è autorizzata a trasferire nella suddetta contabilità speciale la somma di € 3.500.000,00 individuata con la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 71/46 del 16 dicembre 2008.

4. La Regione Autonoma della Sardegna è altresì autorizzata a trasferire nella sopra citata contabilità speciale le somme eventualmente necessarie da destinarsi alla realizzazione degli interventi relative al'ex Ospedale militare (Albergo Carlo Felice) ed al compendio di Punta Rossa,

5. La Regione Autonoma della Sardegna è inoltre autorizzata a riversare nella sopra citata contabilità specia-

le le somme previste dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, in particolare: la somma di € 10.000.000,00 assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e la somma di € 2.468.000, già destinata alla portualità di La Maddalena.

6. Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a trasferire la somma di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 2005, già destinate alla portualità di La Maddalena.

7. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata al versamento nella contabilità speciale di cui al comma 1, della somma di euro 250.000,00 per gli oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03740

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4009).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2011, nonché le note del Presidente della regione Molise del 27 gennaio e 29 febbraio 2012 e del Presidente della regione Puglia del 26 gennaio e 28 febbraio 2012;

D'intesa con le Regioni Molise e Puglia;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Molise è confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 aprile 2012, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Soggetto attuatore nonché, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale operante presso la struttura commissariale e l'ufficio del Soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite rispettivamente di 53 e 6 unità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 796.768,00, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la provincia di Campobasso ed i comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 sono autorizzati ad avvalersi del personale assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite complessivo di 154 unità.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede, nel limite di euro 978.868,00 a valere sulle risorse di cui al comma 7.

7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

Art. 2.

1. Il Presidente della regione Puglia è confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 aprile 2012, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del sub–Commissario delegato nonché, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di 10 unità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 51.667,00, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

5. Il sub-Commissario delegato svolge la propria attività a titolo gratuito.

6. Per le finalità di cui al presente articolo i comuni della provincia di Foggia interessati dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 sono autorizzati ad avvalersi del personale assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite complessivo di 16 unità.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, nel limite di euro 133.334,00, a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2011.

***Turn over* del personale degli Enti di ricerca.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 66, comma 14, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e successive modificazioni, secondo cui, per l'anno 2010, gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" che ha soppresso il secondo periodo del comma 14, dell' art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 3, del predetto decreto n. 207 del 2008, che, in ragione di quanto disposto dal precedente comma 2, dello stesso articolo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";
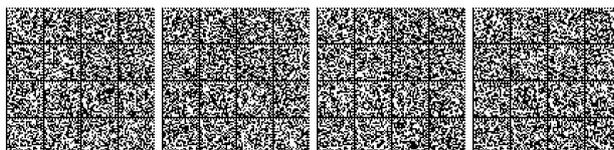
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed in particolare l'art. 9, comma 9, che dopo il primo periodo dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 aggiunge i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";

Visto l'art. 17, comma 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che proroga il termine per gli enti di ricerca di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che proroga al 31 marzo 2011 i termini delle assunzioni di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, che, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 225 del 2010 dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011, delle assunzioni degli enti di ricerca relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, allegato I;

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in data 22 febbraio 2011, n. 11786, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011, in cui si chiarisce, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che le progressioni di livello all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL, del personale dello stesso comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, nelle more del prossimo rinnovo contrattuale, debbono essere finanziate a valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, previa adozione di provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento, fermi restando i commi 1, 2-*bis* e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Vista la predetta nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 che chiarisce che, comunque a decorrere dall'anno 2011, le procedure di cui all'art. 54 (progressioni di livello, nei livelli inferiore al terzo, all'interno dei relativi profili) del CCNL del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, si devono finanziare con le risorse previste per la contrattazione integrativa, fermi restando i commi 1, 2-*bis* e 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 66, comma 14, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, occorre, con il presente decreto, individuare i criteri di computo dei risparmi derivanti dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, omogenei rispetto a quelli adottati per il calcolo degli oneri di assunzione, senza tener conto del maturato economico;

Decreta:

Art. 1.

Criteri generali di calcolo

1. I criteri di calcolo dei risparmi e degli oneri assunzionali, i cui importi vanno conteggiati al lordo degli oneri riflessi, devono essere omogenei, fermo restando quanto previsto dai commi successivi e dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. Il calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni si computa sempre su dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e, analogamente, il calcolo degli oneri assunzionali è conteggiato sull'intero anno.

2. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali.

3. Non rientrano nelle limitazioni delle assunzioni quelle relative al personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni, in quanto le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

4. Le eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono subordinate ad autorizzazione ad assumere gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.

6. Le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

7. L'onere relativo al personale per cui viene disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime modalità utilizzate per il computo di personale prove-

niente dall'esterno dell'amministrazione. Il costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal medesimo. Le risorse destinabili a nuove assunzioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

8. Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da cessazione, definiti nei termini di cui al presente decreto, il budget assunzionale viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla normativa vigente.

9. Ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, per gli enti di nuova istituzione, intesi come tali quelli caratterizzati da nuovo ingresso nell'ordinamento giuridico, non rilevando invece quelli che derivano da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei criteri di cui al presente decreto.

10. Ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità, fermo restando i criteri di cui al presente decreto.

Art. 2.

Assunzioni anno 2010

1. Per le assunzioni relative all'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo) e, ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello, occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.

2. Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo, sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.

3. Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa al trattamento economico della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

4. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

5. Per i livelli dal terzo al primo, i risparmi da cessazione vengono calcolati al valore iniziale delle fasce stipendiali del livello di riferimento.

Art. 3.

Assunzioni a decorrere dall'anno 2011

1. A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e seguenti, andrà tenuto conto del disposto dell'art. 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

2. I risparmi da cessazione e gli oneri relativi alle assunzioni vengono calcolati tenendo conto oltre che del trattamento fondamentale individuato secondo le modalità di cui all'art. 2, anche del valore medio del trattamento accessorio che, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, personale dei profili), andrà computato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno precedente per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 273

12A03527

DECRETO 30 settembre 2011.

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone», e in particolare gli articoli 12 e 13;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto l'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col quale è stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili»;

Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo;

Acquisite le conclusioni del documento formulato dal gruppo di lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recependone i suggerimenti in ordine: alla cancellazione all'art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di chiara fama»; all'inserimento, all'allegato A, della formulazione: «competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale»; all'inserimento della necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia della qualità dei medesimi;

Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in quanto la preselezione è rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze funzionali alle attività di insegnamento e competenze didattiche, competenze empatiche e di intelligenza emotiva, competenze di creatività e di pensiero divergente, così come competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari allo svolgimento della funzione docente; per quanto riguarda gli insegnamenti di cui all'allegato B, pur comprendendo l'importanza delle discipline proposte, il numero di crediti a disposizione per questo corso obbliga a privilegiare insegnamenti maggiormente coerenti con le competenze di cui al profilo professionale dell'Allegato A; il rafforzamento nell'area 11 dell'attività formativa relativa alla didattica speciale per le disabilità sensoriali è ritenuto non utile, in quanto sono già previsti 4 CFU per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le attività laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed è previsto altresì che, con successivi decreti, siano «definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità»; la valorizzazione del servizio svolto in termini di assolvimento di crediti è in contraddizione con la specificità formativa delle attività previste;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la richiesta di una nuova formulazione all'art. 5, comma 1, delle lettere *b)* competenze su empatia e intelligenza emotiva, e *c)* competenze su creatività e pensiero divergente; l'aggiunta, all'Allegato A, profilo del docente specializzato, di: «competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche»; all'Allegato B, contenente gli insegnamenti disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta di riequilibrare distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico;

Ritenuto altresì di non doversi adeguare al predetto parere in merito alla proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo settore, in quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici e ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le attività laboratoriali, pari a 4 CFU, oltre alle attività di tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa articolazione dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto
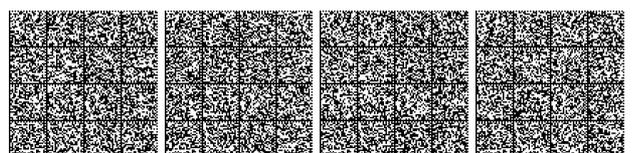
le attività di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento delle competenze previste dal profilo professionale di cui all'Allegato A, completano la preparazione professionale acquisita con gli insegnamenti, sono conformi all'articolazione per cicli contemplata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attività di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle università, attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno

1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

Art. 3.

Attivazione dei corsi

1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo, l'attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:

a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al presente decreto;

b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;

e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto.

3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale.

Art. 4.

Bando per la procedura di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il relativo bando che prevede:

a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;

b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;

c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli
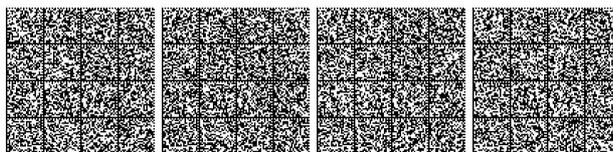
stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;

d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art. 6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto;

e. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto;

f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

Art. 5.

Destinatari

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.

Art. 6.

Accesso ai corsi

1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

a) un test preliminare;

b) una o più prove scritte ovvero pratiche;

c) una prova orale.

3. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

4. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera *b)*, un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.

6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera *b)* una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

10. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.

11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Art. 7.

Durata e superamento dei corsi

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.

Art. 8.

Valutazione

1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.

Art. 9.

Esame finale

1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.

2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.)

4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto.

2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.

3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità già conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia.

4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 3, comma 3.

5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.

6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 30 settembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 19

Allegato A
(articolo 2)
Profilo del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la *contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti* ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge5 febbraio 1992 n. 104.
Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;
- capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;
- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;
- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;
- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;
- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;
- conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
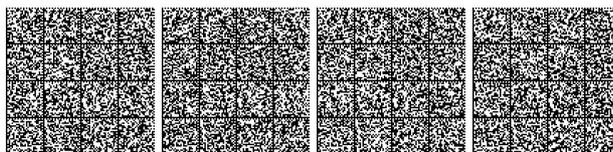
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

Allegato B
(articolo 2)

Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari

INSEGNAMENTI

SSD -*Settori scientifico-disciplinari*	**Ambiti disciplinari**	Attività formativa **INSEGNAMENTI**	**CFU**	Tot. CFU
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale	1. M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 2. M-PED/03 Progettazione del PDF, e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 3. M-PED/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 5. M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	**20**	**36**
	M-PED/01	6. Pedagogia della relazione d'aiuto	**1**	
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	7. M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 8. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	**4** **4**	
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	9) IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica	**3**	
Area 06 Scienze mediche	MED/39 Neuropsichiatria Infantile	10) MED/39 Neuropsichiatria infantile	**4**	
	LABORATORI Laboratori diversificati per grado di scuola		**9**	**9**
Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola		- tirocinio diretto - rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto") - nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)	**6** **3** **3**	**12**
	Prova finale		**3**	**3**

LABORATORI (diversificati per ciascun grado di scuola)

Scuola dell'Infanzia	**totale**	**CFU 9**
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1

Scuola Primaria	**totale**	**CFU 9**
M-PED/03 Didattica delle Educazioni		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie		CFU 1

Laboratori (scuola Secondaria di Primo Grado)	**totale**	**CFU 9**
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive		CFU 1

Laboratori (scuola Secondaria di Secondo Grado)	**totale**	**CFU 9**
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica		CFU 1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico		CFU 1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica		CFU 1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali		CFU 1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali		CFU 1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali		CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive		CFU 1

Note
Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:
- *lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,*
- *esperienze applicative in situazioni reali o simulate,*
- *esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).*

Note
- **a)** 1 CFU di insegnamento = 7,5 h d'aula e 17,5 di studio individuale (1 corso da 4 CFU è pari a 30 h di lezione)
- **b)** **Le ore di laboratorio sono calcolate in 60'**. Non sono previsti riconoscimenti di crediti. 1 CFU di laboratorio = 20 ore d'aula

TIROCINIO

Area professionalità
Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")

Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore.

Tabella 12 CFU			
Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	3 CFU
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	
	T.I.C.*	75 ore	3 CFU
Totale		**300 ore**	**12 CFU**

Note - Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non è previsto riconoscimento di crediti.

Tirocinio diretto
Il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le ***istituzioni scolastiche***; è seguito dal *tutor dei tirocinanti*, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.
Le attività di **Tirocinio diretto** possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche
Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Tirocinio indiretto

Comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli Atenei e presso le sedi di tirocinio; tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).

Allegato C
(articolo 2)

Aspetti organizzativi dei corsi

Prove di accesso
Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) riguardano:
- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
  - infanzia
  - primaria
  - secondaria di primo grado
  - secondaria di secondo grado;
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c) verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Durata del corso
60 CFU. Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di otto mesi.

Riconoscimento dei crediti formativi
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non sono previste eccezioni.

Assenze
Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

Metodologia di conduzione.
Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *on-line*.
Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione *blended.*

12A03796

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Veghes (Boboia) Elena Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Veghes (Boboia) Elena Eugenia, nata a Fagaras (Romania) il 1° agosto 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere ;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginer in profilul Inginerie Manageriala si Tehnologica specializarea tehnologii si Echipamente neconventionale" conseguito presso l'"Universitatea Transilvania din Brasov" nella sessione giugno 1998;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso della sig.ra Veghes, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera e della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Veghes (Boboia) Elena Eugenia, nata a Fagaras (Romania) il 1° agosto 1968, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer", quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 10 (dieci) mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti industriali, 2) impianti chimici; (solo orale) 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 19 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore "industriale".

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A03512

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nora Fauster, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 10/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Nora Fauster nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 10/10/1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Orthpädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato in data 09/01/2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Orthpädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 09/01/2012 alla Sig.ra Nora Fauster, nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 10/10/1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

La Sig.ra Nora Fauster già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A03535

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2011.

Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRSPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;

Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245, di attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ed in particolare l'articolo 2;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Art. 2.

Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate su strada

1. La contestazione delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori.

2. Le annotazioni relative alle imprese stabilite in Italia contengono:

a) la denominazione e la sede dell'impresa;

b) il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;

c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

3. Qualora l'infrazione venga. commessa con veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli agenti accertatori annotano, altresì, il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione.

4. Le annotazioni relative alle imprese stabilite all'estero contengono:

a) la denominazione, la sede dell'impresa, e lo stato di stabilimento;

b) il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;

c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Art. 3.

Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni commesse su strada

1. I dati indicati nell'articolo 2, relativi alle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2508, n. 144, sono comunicati, con modalità telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni darla definizione della contestazione.

2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi.

3. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.

Art. 4.

Elenco delle imprese

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici — l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

2. L'elenco è suddiviso in due sezioni: la sezione italiana e la sezione estera. La sezione italiana è articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera è articolata per nazionalità dell'impresa ed è suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.

3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni rese ai sensi dell' articolo 3, del presente decreto, provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco di cui al comma I del presente articolo, attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa e calcolato con le modalità stabilite nel successivo articolo 6.
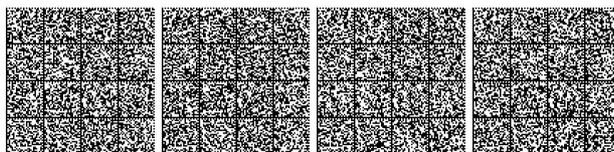
Art. 5.

Indicatore di rischio delle imprese

1. È adottato un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio di cui al comma 4 del presente articolo, sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.

3. L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto è determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un punteggio, calcolato secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente decreto, che viene attribuito all'impresa a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 3, pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione.

4. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato.

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, per mezzo di strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, l'elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. L'indicatore di rischio ha validità annuale. I dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione dell'anno in cui è in corso la rilevazione.

7. L'Ufficio di coordinamento, svolte le opportune verifiche, comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validità dell'indicatore di rischio.

8. L'Ufficio di coordinamento può segnalare alle autorità competenti, affinché vengano svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti, le imprese che presentano eventuali situazioni di particolare gravità.

9. Ciascuna impresa può prendere visione esclusivamente del punteggio ad essa attribuito, consultando l'apposita sezione del portale www.ilportaledellautomobilista.it solo dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.

10. Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.

Art. 6.

Modalità di calcolo del punteggio

1. Per le imprese italiane, il punteggio è calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, tenuto conto della gravità dell'infrazione e del parco veicolare di cui l'impresa risulta intestataria - come risultante dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

2. Per le imprese estere, il punteggio è calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa.

Art. 7.

Modifiche tecniche

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sentite le competenti strutture del Ministero dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere apportate le modifiche alle tabelle di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto, nonché le modifiche tecniche che si rendessero necessarie per migliorare le fasi di raccolta e comunicazione dei dati.

Roma, 24 ottobre 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 27
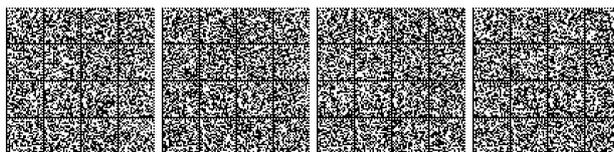
ALLEGATO 1

tabella per il calcolo del punteggio delle imprese italiane

tipo di infrazione	punteggio base
infrazioni meno gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	5
infrazioni gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	10
infrazioni molto gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	25

Coefficiente matematico moltiplicativo da applicare al punteggio base secondo la consistenza del parco veicolare

Coefficiente matematico moltiplicativo da applicare al punteggio base secondo la consistenza del parco veicolare	
parco veicolare	coefficiente di trasformazione
da 0 a 3 veicoli	2
da 4 a 10 veicoli	0.78
da 11 a 30 veicoli	0.35
da 31 a 50 veicoli	0.13
da 51 a 100 veicoli	0.07
da 101 a 250 veicoli	0.03
oltre 251	0.02

Punteggio finale da attribuire ai fini del calcolo del fattore di rischio

	infrazioni meno gravi	infrazioni gravi	infrazioni molto gravi
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 0 a 3 veicoli	10	20	50
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 4 a 10 veicoli	3.9	7.8	19.5
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 11 a 30 veicoli	1.75	3.5	8.75
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 31 a 50 veicoli	0.65	1.3	3.25
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 51 a 100 veicoli	0.35	0.7	1.75
Punteggio per coefficiente di trasformazione da 101 a 250 veicoli	0.15	0.3	0.75
Punteggio per coefficiente di trasformazione oltre 251	0.1	0.2	0.5
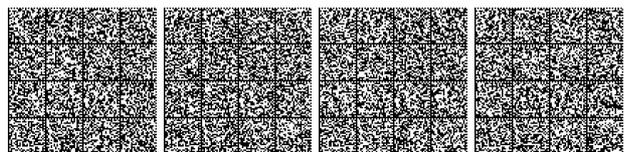
ALLEGATO 2

tabella per il calcolo del punteggio delle imprese estere

TIPO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO
Infrazioni meno gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	5
Infrazioni gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	10
Infrazioni molto gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144	25

12A03739
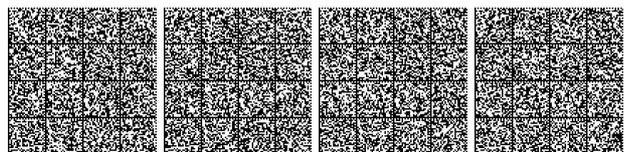
DECRETO 8 febbraio 2012.

Delega conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato dott. Guido Improta.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante la nomina del dott. Corrado Passera a Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Guido Improta a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2011;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 nonché il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recanti la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato dott. Guido Improta, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, è conferita al Sottosegretario di Stato dott. Guido Improta la delega, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, delle materie di competenza della Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.

È altresì delegata la definizione organica afferente alle materie:

a) della disciplina in materia di trasformazione e riqualificazione urbana finalizzata a promuovere l'impiego di nuove tecnologie nel settore dell'edilizia, allo scopo di pervenire ad una riduzione delle risorse utilizzate e delle emissioni inquinanti, anche attraverso la predisposizione di iniziative volte alla riqualificazione e all'immissione sul mercato di immobili ad alta efficienza energetica e all'implementazione della prestazione energetica degli edifici;

b) di un modello ottimale di gestione e di razionalizzazione del carico trasportistico, di definizione di standard comuni per i servizi di trasporto pubblico locale, di predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo e di integrazione dei nodi logistici primari e di implementazione delle reti di trasporto basate sull'impiego di nuove tecnologie, anche razionalizzando l'interazione tra le principali piattaforme tecnologiche nazionali e l'impiego delle nuove tecnologie di informazione, gestione e controllo della mobilità, avvalendosi della competente Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e per la comunicazione;

c) della disciplina in materia di autotrasporto, di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, allo scopo di migliorare e razionalizzare la concentrazione dei flussi di trasporto in funzione delle aree territoriali, sì da contribuire alla diminuzione dei livelli di impatto ambientale;

d) di linee programmatiche, nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, volte a coniugare la migliore efficienza del traffico navale con i necessari parametri di sicurezza della navigazione e di preservazione delle matrici ambientali, avvalendosi della competente Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

2. Il Sottosegretario di Stato dott. Guido Improta è altresì delegato per specifiche questioni indicate dal Ministro.

3. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'articolo 1, il dott. Guido Improta è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro.

2. Oltre che nelle materie di cui all'articolo 1, su specifico mandato, il dott. Guido Improta è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 99

12A03767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sale Marino di Trapani» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 28 settembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione "Sale Marino di Trapani", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Sale Marino di Trapani" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 marzo 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, Corso Italia n. 26, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione "Sale Marino di Trapani" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 settembre 2011.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Sale Marino di Trapani", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il perso-

nale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Sale Marino di Trapani", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Sale Marino di Trapani" da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Sale Marino di Trapani" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A03528

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alle Terme di Bonifacio VIII in Fiuggi, nel valore di euro 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti

per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alle Terme di Bonifacio VIII in Fiuggi (FR);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 8991 del 21 febbraio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alle Terme di Bonifacio VIII in Fiuggi (FR), nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura 11 effettuata con fustellatura; colore: uno; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e cinquecentoventimila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 42,00».

La vignetta raffigura il portale d'ingresso della Fonte Bonifacio VIII in Fiuggi, costruito all'inizio del Novecento in stile liberty per ospitare una delle più importanti stazioni termali d'Europa. Completano il francobollo le leggende «TERME DI BONIFACIO VIII» e «FIUGGI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,50».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A03742

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di una busta postale celebrativa dell'Anno Giubilare Somasco, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 26 gennaio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 9823 del 24 febbraio 2012;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2012, una busta postale celebrativa dell'Anno Giubilare Somasco, nel valore di € 0,60.

La busta è stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; su carta bianca usomano da 100gr/mq; colori: quattro offset più inchiostro otticamente variabile in serigrafia per il recto; uno offset per l'interno; formato della busta: cm 16,2 x 11,4; tiratura: duecentomila esemplari.

Il recto della busta postale preaffrancata reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura, la riproduzione di un'incisione denominata Orthographia antiquae Basilicae ac veteris Coenobii SS. Bonifacil et Alexii de Urbe in Colle Aventino, tratta da un volume del 1752 custodito presso la Biblioteca dei Chierici Regolari Somaschi, raffigurante la Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio sul colle Aventino in Roma; completano l'impronta di affrancatura la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»;

in basso a sinistra, la vignetta riproduce un dipinto di Francesco Zuccarelli realizzato tra il 1747 e il 1748 dal titolo San Girolamo Miani presenta i fanciulli alla Madonna con Bambino custodito presso la Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi di Chiari (BS); completano la vignetta le scritte «QUINTO CENTENARIO DELLA LIBERAZIONE DI S.GIROLAMO MIANI» e «GIUBILEO DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI».

l'interno della busta riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per l'intera superficie.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03743

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli celebrativi dell'Osservatorio Astronomico di Brera e dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, rispettivamente nel 250° e nel 200° anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 gennaio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 8784 del 20 febbraio 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli celebrativi dell'Osservatorio Astronomico di Brera e dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, rispettivamente nel 250° e nel 200° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ielluzzo; tiratura: due milioni e cinquecentoventimila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

Ciascuna vignetta raffigura uno scorcio dei due Osservatori e precisamente: - un particolare del palazzo dell'Osservatorio Astronomico di Brera in Milano e della Cupola Zagar; sullo sfondo, la galassia a vortice M51, conosciuta anche come la galassia Vortice, ripresa dal Telescopio Nazionale Galileo; -la facciata principale dell'edificio monumentale in stile neoclassico dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Napoli con la galassia denominata ARP 273, fotografata con il telescopio spaziale Hubble. Completano i francobolli le rispettive leggende «OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA 1762 – 2012» e «…E STUDIAMO»; «OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE 1812 – 2012» e «DUECENTO ANNI DI LUCE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03744

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicati ai riti del fuoco: la 'Ndocciata di Agnone e le Fracchie di San Marco in Lamis , nel valore di euro 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicati ai riti del fuoco: la 'Ndocciata di Agnone (IS) e le Fracchie di San Marco in Lamis (FG);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 gennaio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 8783 del 20 febbraio 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il folclore italiano» dedicati ai riti del fuoco: la 'Ndocciata di Agnone (IS) e le Fracchie di San Marco in Lamis (FG), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, per entrambi i francobolli; formato carta e formato stampa: mm 30 x 50,8; dentellatura: 13½ x 13½; colori: cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; bozzettista: Antonio Ciaburro. Fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

Le vignette, entro una cornice lineare bicolore e con la medesima impostazione grafica della serie di riferimento, raffigurano: -per il francobollo dedicato alla 'Ndocciata di Agnone, in primo piano, un momento della processione con i portatori delle caratteristiche torce, sullo sfondo il campanile della Chiesa di S. Antonio Abate e, in alto a destra, un portatore con la tipica cappa; -per il francobollo dedicato alle Fracchie di San Marco in Lamis, la «fracchia», un'enorme torcia trasportata su appositi carrelli durante l'omonima processione del Venerdì Santo a San Marco in Lamis, sullo sfondo il campanile della Chiesa della Collegiata e, in alto a destra, una riproduzione della

statua della Madonna Addolorata. Completano i francobolli le rispettive leggende «AGNONE LA 'NDOCCIATA»; «SAN MARCO IN LAMIS LE FRACCHIE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03745

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo commemorativo di Luigi Einaudi, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 26 gennaio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 9272 del 22 febbraio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo commemorativo di Luigi Einaudi, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Silvia Isola; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».
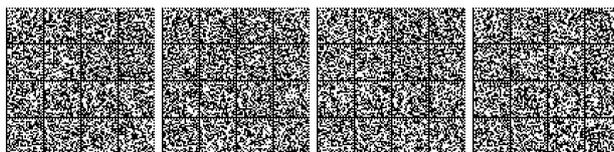
La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto di Luigi Einaudi e, sullo sfondo, il Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica. Completano il francobollo la leggenda «LUIGI EINAUDI 1874-1961», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03746

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane - il vino DOCG (raccolti in un foglio), nel valore di euro 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, francobolli ordinari dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane – il Vino DOCG (raccolti in un foglio);

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 16 febbraio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 11248 del 2 marzo 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane – il Vino DOCG (raccolti in un foglio), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: un milione di esemplari per ciascun francobollo; bozzettisti: Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato a Aglianico del Vulture Superiore; Maria Carmela Perrini per i francobolli dedicati a Cannellino di Frascati e Vernaccia di Serrapetrona; Rita Fantini per i francobolli dedicati a Barolo e Prosecco Conegliano Valdobbiadene Superiore; Cristina Bruscaglia per i francobolli dedicati a Greco di Tufo e Vermentino di Gallura; Fabio Abbati per il francobollo dedicato a Brunello di Montalcino; Gaetano Ieluzzo per i francobolli dedicati a Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane e Montefalco Sagrantino; Tiziana Trinca per i francobolli dedicati a Colli Orientali del Friuli Picolit e Moscato di Scanzo; Silvia Isola per il francobollo dedicato al Cerasuolo di Vittoria; Giustina Milite per i francobolli dedicati a Romagna DOCG Albana e Primitivo di Manduria Dolce Naturale.

I quindici francobolli sono disposti su tre file da cinque ed inseriti in un foglio fustellato; sulla cimosa, lungo il lato superiore, al centro, è riportata la scritta «il foglio di 15 francobolli vale € 9,00» e, rispettivamente a sinistra e a destra, sono raffigurati in grafica stilizzata un grappolo d'uva con foglie e due calici con vino rosso e bianco; lungo il lato inferiore, al centro, è riportata la scritta «Vini Italiani DOCG» e, a destra, è riprodotto il logo della manifestazione filatelica «Milanofil». Foglio: quindici esemplari, valore «€ 09,00»; formato del foglio: cm 25 x 14,7; bozzettista del progetto grafico del foglio: Gaetano Ieluzzo.

Le vignette, accomunate dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigneto e un grappolo d'uva tipici dei vini DOCG a cui ognuno dei quindici francobolli è dedicato. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG», «CANNELLINO DI FRASCATI DOCG», «BAROLO DOCG», «GRECO DI TUFO DOCG», «BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG», «MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG», «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT DOCG», «MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG», «PROSECCO CONRGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG», «VERNACCIA DI SERRAPETRONA DOCG», «CERASUOLO DI VITTORIA DOCG», «VERMENTINO DI GALLURA DOCG», «MOSCATO DI SCANZO DOCG», «ROMAGNA DOCG ALBANA », «PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE DOCG», le scritte «ITALIA» e «MADE IN ITALY» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03747

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli celebrativi della Lira Italiana, nel 150° anniversario dell'unificazione del sistema monetario nazionale (foglietto), nel valore di euro 0,60 per ciascun soggetto (foglietto euro 1,80).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 febbraio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 9276 del 22 febbraio 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli celebrativi della Lira Italiana, nel 150° anniversario dell'unificazione del sistema monetario nazionale (foglietto), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto (foglietto € 1,80).

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 x 48; formato stampa dei francobolli: mm 36 x 44; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm 16 x 9,6; colori: cinque; bozzettisti della Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.: Elisa Rizzo per il francobollo a sinistra, Rosario Luca Salvaggio e Serena Macaluso per il francobollo centrale e Rosario Luca Salvaggio per il francobollo a destra; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di tre francobolli.

Le vignette raffigurano alcune monete da una lira (unità di conto del sistema monetale), emesse dopo la promulgazione della legge sull'unificazione del sistema monetario del 24 agosto 1862, n. 788 e precisamente da sinistra a destra:

l'Italia turrita, ispirata ad un busto tratto da una medaglia di Pio Tailetti degli anni '30, che tiene in mano il rovescio della moneta da una lira d'argento emessa da Vittorio Emanuele II nel 1863;

composizione grafica del numero '150' dove lo zero è rappresentato dal rovescio della moneta da 1 lira del 1946, la prima emessa dalla Repubblica italiana;

rappresentazione grafica del rovescio di una moneta da una lira in argento, emessa da Vittorio Emanuele II nel 1862.

Completano ciascun francobollo la leggenda "150° ANNIVERSARIO DELL'UNIFICAZIONE DEL SISTEMA MONETARIO NAZIONALE", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

I tre francobolli sono disposti in orizzontale, uniti tra di loro lungo il lato verticale ed impressi in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. All'esterno dei dentellati sono riprodotti, rispettivamente in alto a destra e in basso a sinistra, i loghi della Repubblica italiana e di Poste Italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A03748

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo dell'Esposizione Universale «Milano 2015», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 1° febbraio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 9819 del 24 febbraio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo dell'Esposizione Universale "Milano 2015", nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 27,00".

La vignetta riproduce il logo dell'esposizione Universale Milano 2015 che si svolgerà nel capoluogo lombardo tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2015, seguito dalla scritta "milano nutrire il pianeta energia per la vita". Completano il francobollo le date "1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2015", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".
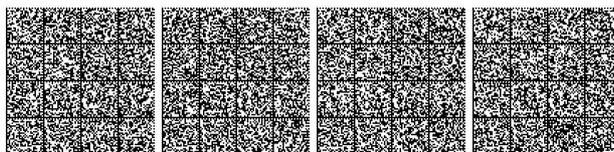
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A03749

DECRETO 15 marzo 2012.

Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge n. 244 del 2007) ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 167, come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti decreti sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare:

- gli articoli 35 e 36 che prevedono la promozione e la gestione con altri Stati membri e Paesi terzi, sulla base di accordi internazionali, di progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, stabilendone i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri;

- l'articolo 37, commi da 1 a 5 che individuano le azioni e gli strumenti ulteriori a quelli resi disponibili dalla normativa nazionale, che le regioni e le province autonome possono utilizzare ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di sviluppo di energia da fonti rinnovabili, definiti in attuazione del predetto articolo 2, comma 167 della legge n. 244 del 2007, nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da parte del Ministro dello sviluppo economico;

- l'articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, nonché definite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare l'articolo 8, il quale, in l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, disciplina le modalità con le quali il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica ed economica;

Visto il Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (di seguito *PAN)*, adottato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi;

Visto il decreto 5 maggio 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con cui sono stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di potenza incentivabile al 2016;

Visto lo studio preliminare effettuato dalla società ERSE - nell'ambito delle attività di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011 – e da ENEA, con cui è stata individuata la metodologia per la ripartizione regionale dell'obiettivo nazionale sulle fonti rinnovabili ed è stata proposta una prima ipotesi di ripartizione basata, tra l'altro, su una serie di dati regionali di consumo finale di energia prodotti da ENEA;

Visti i risultati del successivo studio eseguito dalla società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA (già ERSE), nell'ambito delle attività di ricerca sul sistema elettrico per il triennio 2009-2011, con il quale, con riferimento ai valori di produzione e consumo di energie rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma, sono stati definiti gli attuali livelli, esaminati i potenziali e delineati i criteri di ripartizione degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

Ritenuto che la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili fino al 2020 debba riguardare i soli settori dell'elettricità e del calore e raffrescamento, poiché l'aumento dei consumi di energia da fonti rinnovabili nei trasporti dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato;

Ritenuto altresì che gli obiettivi nazionali indicati nel PAN rappresentano obiettivi minimi, che potranno essere integrati ed anche diversamente articolati nell'arco dei previsti aggiornamenti biennali, per tener conto del maggior apporto di alcune fonti, di eventuali mutamenti tecnologici così come degli esiti del monitoraggio;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella riunione del 22 febbraio 2012;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007.

Art. 2.

Modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle regioni e delle province autonome

1. Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel PAN. Il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

2. Ai fini del presente decreto, il consumo finale lordo di energia di una regione o provincia autonoma è dato dalla somma dei seguenti tre termini:

a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto;

b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici;

c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della navigazione internazionale.

3. Ai fini del presente decreto, il consumo di energia rinnovabile in una regione o provincia autonoma è dato dalla somma dei seguenti quattro termini:

a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione;

b) energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto *d)* del presente comma;

c) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale;

d) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto.

4. Per le finalità di cui al comma 3 nel caso di impianti in cui la produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni o province autonome, la ripartizione delle relative produzioni è definita da accordi stipulati tra le medesime regioni e province autonome. In carenza di accordi, la produzione è attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata ed emanate con DM 10 settembre 2010, pubblicato in *G.U.* 18 settembre 2010, n. 219.

5. Le regioni e le province autonome possono ricorrere, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, agli strumenti di cui all'articolo 37, comma 1 e comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Allo scopo di destinare prioritariamente le produzioni da fonti rinnovabili realizzate in Italia al conseguimento degli obiettivi nazionali, i trasferimenti statistici per cessione di energia da fonti rinnovabili ad altri Stati membri o Paesi terzi promossi dalle regioni o province autonome devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dello sviluppo economico.

6. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni promossi dalle regioni e province autonome è assicurata attraverso le modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito dei provvedimenti previsti dall' articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011. A tali fini, gli oneri specifici dell'energia oggetto di trasferimenti statistici o progetti comuni a carico delle regioni e province autonome partecipanti sono pari a quelli definiti ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

7 Ai fini del presente decreto, la quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili in ciascuna regione e provincia autonoma è calcolata come rapporto tra la somma dei termini di cui al comma 3 e degli eventuali apporti conseguenti all'utilizzo degli strumenti richiamati al comma 5, e la somma dei termini di cui al comma 2.

Art. 3.

Obiettivi delle regioni e province autonome

1. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN ed i relativi risultati conseguiti sono riportati, rispettivamente, negli allegati 2 e 1 che formano parte integrante del presente decreto. Gli elementi metodologici e quantitativi riportati nei medesimi allegati hanno valore indicativo e di orientamento, in particolare ai fini della programmazione delle regioni e delle province autonome, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4. Gli obiettivi di cui al comma 2 possono essere conseguiti attraverso una qualsiasi combinazione dei contributi dei quattro termini di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contributi derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Gli obiettivi, intermedi e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 6. Gli obiettivi, intermedi e finali, a partire dall'anno 2016 sono vincolanti.

Tabella A – Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA – Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA – Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle D'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Italia	**5,3**	**8,2**	**9,3**	**10,6**	**12,2**	**14,3**

(*) Cfr Allegato 2 – Cap. 4

3. Nelle more della definizione della metodologia di monitoraggio di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, su proposta unitaria delle regioni e fermo restando l'obiettivo nazionale, viene effettuata una rivisitazione dei criteri metodologici e dei parametri utilizzati per la ripartizione tra regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali, a seguito della quale il Ministero dello sviluppo economicoprovvede di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni alla ridefinizione della Tabella A del presente articolo. Fermo restando l'obiettivo nazionale, la ridefinizione della Tabella A è altresì consentita al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

4. Le regioni, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A del presente articolo, integrano i propri strumenti per il governo del territorio e per il sostegno all'innovazione nei settori produttivi con specifiche disposizioni a favore dell'efficienza energetica e dell'uso delle fonti rinnovabili.

5. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione delle norme vigenti in materia, a definire le proprie modalità di intervento ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.

6. Fermi restando gli obiettivi previsti dalla Tabella A di cui all'articolo 3 del presente decreto, le regioni e le province autonome possono stabilire, anche sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2011 e di cui al paragrafo 17.2 del DM 10 settembre 2010, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 2010, n. 219, i limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte.

7. In considerazione dell'impatto sulle reti elettriche degli impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili e della rapida crescita di tali tipi di impianti, con fenomeni di forte concentrazione geografica, fermo restando il principio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ed alle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 2010, n. 219, la regione o la provincia delegata, nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sistema elettrico, può sospendere i procedimenti di autorizzazione in corso su motivata segnalazione da parte dei gestori delle reti circa la sussistenza di problemi di sicurezza per la continuità e la qualità delle forniture. La segnalazione, che può avvenire anche a seguito di richiesta di verifica da parte della regione interessata, è corredata dalla proposta degli interventi di messa in sicurezza, necessari e propedeutici all'ulteriore installazione di impianti rinnovabili non programmabili in condizioni di sicurezza. La sospensione ha la durata massima di otto mesi. La regione o l'ente preposto assicurano adeguata pubblicità e garantiscono il sollecito rilascio degli atti autorizzativi di competenza, necessari per l'esecuzione nei tempi minimi degli interventi di messa in sicurezza.

8. La sospensione di cui al comma 7 non può essere disposta per i procedimenti relativi ad impianti non collegati alla rete elettrica ovvero dotati di sistemi di accumulo di capacità pari almeno alla produzione giornaliera media dell'impianto.

Art. 4.

Orientamenti per iniziative prioritarie e collaborazione Stato-Regioni e Province autonome

1. In attuazione dell'articolo 37, comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto delle ulteriori disposizioni in materia di formazione e di reti di teleriscaldamento di cui agli articoli 15 e 22 dello stesso decreto legislativo, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, perseguono prioritariamente il contenimento dei rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, con i seguenti principali strumenti:

a) sviluppare modelli di intervento per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala distrettuale e territoriale;

b) integrare la programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica con la programmazione di altri settori.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, concorrono al contenimento del rispettivi consumi finali lordi, nella misura prevista in allegato 2, favorendo in particolare le seguenti attività anche ai fini dell'accesso agli strumenti nazionali di sostegno, in particolare mediante:

a) misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti locali;

b) misure e interventi di riduzione del traffico urbano;

c) interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione pubblica e nel settore idrico;

d) diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici;

e) incentivazione dell'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1 le regioni e le province autonome provvedono a:

a) indirizzare gli enti locali per lo svolgimento dei procedimenti di loro competenza, relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, secondo principi di efficacia e di semplificazione amministrativa e applicando il modello dell'autorizzazione unica per impianti ed opere di rete connesse;

b) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali;

c) destinare specifici programmi di formazione, rivolti anche a gestori di utenze pubbliche, progettisti, piccole e medie imprese;

d) promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la riduzione delle sorgenti emissive, secondo criteri di efficienza realizzativa, anche mediante specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la pianificazione di livello locale.

4. Al fine di semplificare e favorire l'accesso agli strumenti di sostegno nazionali per l'efficienza energetica, su richiesta delle regioni accompagnata da progetti preliminari, l'ENEA redige e propone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi di progetti inerenti misure e interventi di cui al comma 2.

5. Le regioni e le province autonome rendono note al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle altre regioni le rispettive iniziative e misure, di particolare efficacia in materia di efficienza energetica, di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di impianti a fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica.

6. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono lo scambio e la valorizzazione di esperienze e di buone pratiche realizzate nelle regioni e nelle province autonome, attraverso specifici eventi e strumenti di diffusione informativa.

7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a informare le regioni e le province autonome sulle iniziative comunitarie in materia di sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.

Art. 5.

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

1. A decorrere dal 2013, successivamente all'approvazione delle metodologie di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno e secondo le modalità di cui al comma 4, alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente. L'esito della verifica annuale è comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, con proposta di discussione in Conferenza Stato–Regioni nonché, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e province autonome trasmettono al Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. e al Ministero dello sviluppo economico:

a) copia delle intese e degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché degli accordi per trasferimenti statistici di cui all'articolo 37, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

b) i valori dell'energia effettivamente trasferita, nell'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera *a)*;

c) gli elementi atti a dimostrare la partecipazione alla copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, l'obiettivo di ciascuno degli anni 2014, 2016, 2018 e 2020 è calcolato come il valore più alto tra la media del biennio e il valore calcolato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui le metodologie di cui all'art. 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 non siano approvate, ovvero il monitoraggio degli obiettivi non sia operativo, non si dà luogo alla verifica di cui al comma 1 e, conseguentemente, a quanto previsto dall'articolo 6. La verifica è svolta a partire dall'anno successivo a quello dal quale risulta attivo il sistema statistico nazionale in materia di energia integrato secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

5. Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico istituisce un osservatorio, con i compiti di analisi e proposta di cui ai commi successivi, costituito da sedici componenti, di cui otto designati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attività culturali e otto designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, comunque denominato, né rimborso spese.

6. L'osservatorio di cui al comma 5 costituisce un organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell'ambito delle politiche territoriali. Annualmente, l'osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive. In occasione del monitoraggio dell'anno 2016, qualora risulti uno scostamento dall'obiettivo nazionale superiore al 20%, l'osservatorio ne individua le cause e propone al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di provvedimenti diretti a superare le criticità, anche attraverso la rimodulazione degli obiettivi regionali di cui alla Tabella A, dopo aver accertato l'efficacia e la qualità delle misure attivate da ciascuna regione e provincia autonoma, nonché il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.

7. L'osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE, nonché dalle regioni e province autonome, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e propone eventuali miglioramenti della metodologia prevista al comma 5 dello stesso articolo 40.

Art. 6.

Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

1. A decorrere dal 2017, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'osservatorio di cui all'articolo 5, comma 4, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro dello sviluppo economico invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito.

2. Entro i successivi due mesi, il Ministro dello sviluppo economico, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'osservatorio, che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario che, entro i successivi sei mesi, consegue la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato. A tal fine, il commissario ricorre agli strumenti e alle modalità di cui all'articolo 37, comma 1, e comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 28 del 2011, con oneri a carico della regione o della provincia autonoma interessata nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di spesa del personale. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento, o un suo delegato.

4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica nel caso di raggiungimento degli obiettivi nazionali, intermedi o finale. La procedura di cui ai commi 2 e 3 può essere attivata solo nel caso in cui siano vigenti i provvedimenti di cui all' articolo 24, comma 5, all'articolo 25, comma 10, all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. In caso di aggiornamento degli obiettivi del PAN, si provvede, con le medesime modalità di cui al presente decreto, al conseguente aggiornamento degli obiettivi che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020.

2. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi di un congruo periodo di tempo per adeguare le proprie strategie e azioni ai nuovi obiettivi modificati, il termine ultimo per l'aggiornamento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili è stabilito al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Allegato 1

Regionalizzazione degli obiettivi di sviluppo delle FER

1 INTRODUZIONE

Il presente allegato, a partire dai valori nazionali di sviluppo delle FER indicati dal Piano di Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (PAN), definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, i valori di CFL, FER-E e FER-C, all'anno 2020 e negli anni intermedi. Sulla base dei suddetti valori vengono quindi calcolati gli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per ciascun regione e provincia autonoma nel periodo temporale considerato. La procedura si articola nei seguenti passi:

1. **Presentazione sintetica degli obiettivi nazionali di sviluppo delle FER previsti dal PAN**

   Sono sinteticamente riportati, a livello nazionale, sia i Consumi energetici Finali Lordi (CFL) che i consumi di energia da fonti rinnovabili (FER) attesi al 2020 dal PAN, tali da consentire di conseguire l'obiettivo del 17% previsto per l'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE.

2. **Ripartizione regionale dei consumi finali lordi e dei consumi da fonti rinnovabili al 2020**

   Per ciascuna regione e provincia autonoma, sono definite le ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E (energia elettrica da fonti rinnovabili), FER-C (energia termica da fonti rinnovabili) in coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN e secondo la metodologia definita nell'Allegato 2. Viene quindi calcolato, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'obiettivo sulle fonti rinnovabili all'anno 2020.

3. **Traiettorie di sviluppo al 2020**

   Per ciascuna regione e provincia autonoma, considerate le ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E e FER-C, è definita la traiettoria di sviluppo al 2012, 2014, 2016, 2018, in coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN e secondo la metodologia definita nell'Allegato 2. Vengono quindi tracciati gli andamenti temporali (traiettorie) dei suddetti valori e degli obiettivi. Infine si calcola, per ciascuna regione e provincia autonoma, la traiettoria dell'obiettivo sulle fonti rinnovabili.

4. **Sviluppo dei consumi regionali da fonti rinnovabili rispetto all'anno iniziale di riferimento**

   Per ciascuna regione e provincia autonoma si calcola lo sviluppo di CFL, FER-E e FER-C, come differenza tra il valore dell'anno 2020 e dell'anno iniziale di riferimento, come definito nell'Allegato 2.

2 SINTESI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN)

L'articolo 3 della Direttiva 2009/28/CE richiede che ogni Stato membro assicuri:

- che la propria quota di energia fonti rinnovabili (FER) sul consumo energetico finale lordo (CFL) nel 2020 sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale: tale obiettivo per l'Italia è fissato pari al 17%;
- che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

Coerentemente a quanto previsto dell'articolo 4 della Direttiva 2009/28/CE, il 31 luglio 2010 lo Stato italiano ha presentato alla Commissione europea il Piano Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili [1] (PAN), in cui si definiscono gli obiettivi e le misure per contenere i consumi finali e sviluppare i consumi delle FER, nonché le traiettorie per assicurare il raggiungimento degli impegni al 2020.

Il PAN prevede che il Consumo energetico Finale Lordo CFL al 2020 sia pari a 133 Mtep e conseguentemente l'obiettivo del 17% richiede uno sviluppo delle FER pari a 22,6 Mtep (vedi Tabella 1). Per quanto riguarda l'obiettivo del 10% sui trasporti, considerando i criteri previsti dalla Direttiva, il valore dei consumi stimato al 2020 è pari a circa 35,3 Mtep, e quindi, l'impiego di FER per trasporti al 2020 è pari a circa 3,5 Mtep.

Tabella 1- I consumi attesi dal PAN al 2020.

Definizione	Sigla	Obiettivo PAN 2020
Consumo atteso totale di energia, adeguato, nel 2020 (ktep)	CFL	**133.042**
Quantitativo atteso di energia da fonti rinnovabili corrispondente all'obiettivo per il 2020 (ktep)	FER	**22.617**
Obiettivo di energia da FER nel consumo finale lordo di energia nel 2020 (%)	FER/CFL	**17**

Coerentemente con la logica della Direttiva 2009/28/CE, per conseguire l'obiettivo nazionale di sviluppo delle FER, il PAN opera su due fronti: la riduzione del CFL e l'incremento dell'impiego delle FER.

Relativamente alla riduzione dei consumi, il PAN prende in considerazione due scenari: lo scenario di "riferimento" e lo scenario di "efficienza energetica supplementare". Lo scenario di "riferimento" sconta già le riduzioni dei consumi finali conseguenti alle misure di efficienza energetica decise entro il 2009 e gli effetti della crisi del 2009 [2], [3], [4], [5]. Lo scenario di "efficienza energetica supplementare"
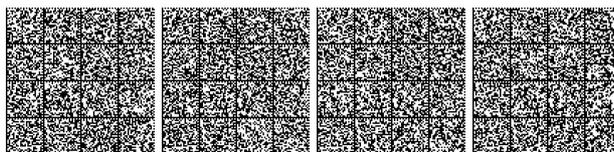
prevede che si introducano misure aggiuntive di efficienza energetica in grado di determinare un ulteriore risparmio dei consumi finali, pari a circa 12,6 Mtep (-10% rispetto allo scenario di riferimento), che interessano in misura maggiore il settore civile, oltre che i settori dei trasporti e dell'industria.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei consumi di FER il PAN prevede che lo sviluppo delle FER debba essere vincolato a condizioni di opportunità economiche, di impatto ambientale e alla ragionevole accettazione da parte degli utenti di modificare i propri consumi, favorendo l'efficienza energetica e gli usi delle fonti rinnovabili nei propri comportamenti e, di riflesso, anche in quelli dei servizi e delle imprese. Per ognuno dei settori di impiego delle FER previsti dalla Direttiva 2009/28/CE - elettricità, calore e trasporti - e per ogni tecnologia/fonte, sono stati determinati dei criteri di "sostenibilità", che agiscono da elementi "spartiacque" tra le potenzialità "teoriche" e quelle "potenzialmente conseguibili".

Di seguito sono sintetizzati per i CFL e per le FER i contributi degli specifici settori di impiego che, complessivamente, concorrono a conseguire il raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020.

2.1 Il consumo finale lordo (CFL)

Il CFL nazionale, come sintetizzato nella Tabella 2, è costituito dalla somma dei contributi nei tre settori di impiego previsti dalla Direttiva 2009/28/CE:

1. consumi per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori (con esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici);
2. consumi elettrici (compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto);
3. consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico (i cui consumi sono inclusi tra quelli del punto 2.) e della navigazione internazionale.

Tabella 2- Consumo Finale Lordo: le previsioni al 2020 del PAN

Riferimento Direttiva 2009/28/CE	Consumo Finale Lordo (CFL) Impieghi previsti dalla direttiva 2009/28/CE	Obiettivo PAN 2020 [ktep]
Art 2, lettera f)	Riscaldamento e raffreddamento	**61.185**
	Elettricità	**32.227**
	Trasporti	**39.630**
Totale		**133.042**

2.2 Il consumo di energia da fonti rinnovabili (FER)

Per il calcolo dei consumi dei consumi da FER, il PAN fa riferimento ai quattro contributi, previsti dalla Direttiva 2009/28/CE:

a) consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in Italia (FER-E);
b) consumi di fonti rinnovabili per il riscaldamento e raffreddamento (FER-C);
c) consumi di fonti rinnovabili per il trasporto (FER-T), con l'esclusione dell'energia elettrica, già conteggiata al punto a);
d) consumi di altre forme di energia rinnovabile prodotte in paesi esteri e consumate in Italia.

In Tabella 3 è riportata la ripartizione dei consumi da FER al 2020 definiti nel PAN.

L'energia elettrica dispone di una rete di distribuzione già sviluppata sul territorio, che non obbliga necessariamente l'utilizzo dell'energia nel luogo in cui essa viene prodotta, di un articolato corpo normativo che disciplina la realizzazione degli impianti e la loro connessione alla rete, e di un articolato

sistema di incentivazione a sostegno della produzione da fonti rinnovabili. Pertanto, la quantità di FER-E riportata dal PAN al 2020 è stata definita facendo riferimento al potenziale produttivo, ovvero allo sfruttamento delle risorse rinnovabili dove queste sono disponibili, al costo delle tecnologie, al valore degli incentivi, nonché all'accettazione degli impianti sul territorio. Complessivamente, il PAN prevede al 2020 uno sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili sino a 8,5 Mtep (98,9 TWh).

Tabella 3- Consumo da fonti rinnovabili: le previsioni al 2020 del PAN

Riferimento Direttiva 2009/28/CE	Consumo da Fonti Rinnovabili (FER)(1)	Obiettivo PAN 2020 [ktep]
art. 5, comma 1, lettera a)	Consumo Lordo di elettricità da fonti rinnovabili (2)	**9.631**
	• *di cui da produzione nazionale* (FER-E)	*8.504*
	• *di cui da mezzi diversi dalla produzione nazionale(2)* (FER-E estero)	*1.127*
art. 5, comma 1, lettera b)	Consumo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento (FER-C)	**10.456**
art. 5, comma 1, lettera c)	Consumo di energia da fonti rinnovabili nel trasporto (FER-T)	**2.530**
	Totale	**22.617**

Note: *(1) - Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul CFL, il gas, l'elettricità e l'idrogeno sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle quantità di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b) o c)*
(2) – Il Documento previsionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 afferma che "Ai fini del conseguimento degli obiettivi ad essa assegnati dalla direttiva 2009/28/CE, l'Italia conta di fare ricorso anche a strumenti diversi dalla produzione nazionale, in particolare all'importazione di energia elettrica da FER." [6]

Il contributo al 2020 delle fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento (FER-C) previsto dal PAN, pari a 10,5 Mtep, è di entità paragonabile a quello delle FER-E, ma presenta una dinamica di crescita molto più importante, partendo da una situazione di riferimento, al 2005, di meno di 2 Mtep di consumi.

Si consideri, poi, che il consumo dell'energia termica deve avvenire nel luogo in cui essa viene prodotta (salvo limitati casi di teleriscaldamento) e, quindi, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento deve necessariamente prevedere un forte coinvolgimento del lato domanda. Tenendo conto di questi aspetti, la definizione dell'obiettivo di sviluppo delle FER-C previsto dal PAN è stata fissato principalmente sulla base del potenziale di impiego.

Per i consumi di biocarburanti e del biogas e/o biometano nei trasporti (FER-T) al 2020 il PAN prevede un consumo atteso di 2.530 ktep, suddiviso nei seguenti contributi:

- Bioetanolo/bio-ETBE 600 ktep, di cui 100 ktep di seconda generazione
- Biodiesel 1880 ktep, di cui 200 ktep di seconda generazione
- Altri (per esempio biometano) 50 ktep, di cui 50 ktep da scarti

Una parte rilevante (circa 1000 ktep) dei suddetti biocarburanti si prevede possa derivare da importazione diretta e/o prodotta con materia prima di importazione.

Infine, il documento previsionale inviato dall'Italia alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 [6], afferma

che “ai fini del conseguimento degli obiettivi ad essa assegnati dalla direttiva 2009/28/CE, l’Italia conta di fare ricorso anche a strumenti diversi dalla produzione nazionale, in particolare all’importazione di energia elettrica da FER”, per una quantità pari 1.127 ktep.

2.3 L’obiettivo del consumo di fonti rinnovabili nei trasporti

L’articolo 3, comma 4, della Direttiva 2009/28/CE stabilisce che “*Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro*”. Secondo la Direttiva, la quota dei consumi per trasporti su cui calcolare la quota del 10% ottenuta come somma:

- del consumo di benzina, diesel e biocarburanti impiegati nel trasporto su strada e per ferrovia;
- del consumo di energia elettrica usata nei trasporti via terra.

In Tabella 4 è fornita un’ipotesi di ripartizione di dettaglio dei consumi per trasporti al 2020, estrapolata dai dati del PAN, evidenziando la quota su cui deve essere calcolato l’obiettivo del 10% da fonti rinnovabili.

Tabella 4 – Schema di ripartizione dei consumi nazionali per il trasporto al 2020

	Trasporti ferroviari [Mtep]	Trasporti via acqua [Mtep]	Trasporti stradali [Mtep]	Trasporti aerei [Mtep]	Totale trasporti [Mtep]	Totale trasporti ai sensi obiettivo 10% [Mtep]
Energia elettrica	1,10	0,00	0,40	0,00	1,50	1,64
GPL			2,00		2,00	
Gas naturale			1,00		1,00	
Benzine			6,10	0,00	6,10	6,10
Gasolio	0,08	0,20	23,42		23,70	23,70
Carboturbo				4,30	4,30	
Biocarburanti			2,53		2,53	2,53
Totale	**1,18**	**0,20**	**35,45**	**4,30**	**41,127**	**33,972**

3 GLI OBIETTIVI REGIONALI AL 2020

Per ciascuna regione e provincia autonoma, sono definite le ripartizioni al 2020 dei valori di CFL, FER-E, FER-C in coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN e secondo la metodologia definita nell'Allegato 2, negli specifici capitoli, cui si rimanda per approfondimenti.

3.1 Consumi finali lordi regionali al 2020

La definizione dei valori dei CFL al 2020, per ciascuna regione e provincia autonoma, è stata effettuata applicando la metodologia riportata in Allegato 2, capitolo 2, cui si rimanda per maggiori dettagli.
La Tabella 5 riporta i valori dei CFL regionali al 2020, suddivisi in consumi elettrici e non elettrici (riscaldamento e raffrescamento e trasporti – esclusa la parte elettrica).

Tabella 5 - Consumi finali lordi regionali al 2020

Regioni	Consumi elettrici [ktep]	Consumi non elettrici [ktep]	Totale [ktep]
Abruzzo	669,0	2.092,9	2.762
Basilicata	298,1	827,7	1.126
Calabria	644,0	1.813,9	2.458
Campania	1.775,7	4.858,7	6.634
Emilia Romagna	2.740,3	11.101,1	13.841
Friuli V. Giulia	999,4	2.487,4	3.487
Lazio	2.420,8	7.571,6	9.992
Liguria	725,8	2.201,1	2.927
Lombardia	6.518,8	19.291,0	25.810
Marche	764,6	2.748,8	3.513
Molise	161,1	466,8	628
Piemonte	2.630,7	8.805,6	11.436
Puglia	1.998,0	7.532,7	9.531
Sardegna	1.242,1	2.504,3	3.746
Sicilia	2.139,7	5.411,3	7.551
TAA-Bolzano	310,4	1.012,6	1.323
TAA-Trento	323,6	1.055,6	1.379
Toscana	2.100,4	7.304,6	9.405
Umbria	586,9	2.005,6	2.593
Valle d'Aosta	109,0	440,8	550
Veneto	3.068,3	9.281,0	12.349
Totale	32.227	100.815	133.042

3.2 Consumi regionali da fonti rinnovabili al 2020

La ripartizione dei consumi da fonti rinnovabili al 2020, per ciascuna regione e provincia autonoma, è stata effettuata applicando la metodologia descritta in Allegato 2, capitolo 3, cui si rimanda per maggiori dettagli.
Secondo la suddetta metodologia la ripartizione regionale delle FER prende in considerazione esclusivamente le FER-E e le FER-C, in quanto per le FER-T e le FER-E estero il raggiungimento degli obiettivi dipende quasi esclusivamente da strumenti nella disponibilità dello Stato.
La Tabella 6 riporta i valori dei consumi regionali da fonti rinnovabili al 2020, suddivisi secondo le componenti FER-E e FER-C.

Tabella 6 - Consumi regionali da fonti rinnovabili al 2020

Regioni	FER-E [ktep]	FER–C [ketp]	TOTALE [ktep]
Abruzzo	182,8	345,6	528
Basilicata	234,2	138,1	372
Calabria	344,3	321,7	666
Campania	412,0	698,5	1.111
Emilia Romagna	400,4	828,4	1.229
Friuli V. Giulia	213,2	228,6	442
Lazio	317,4	875,9	1.193
Liguria	57,9	354,3	412
Lombardia	1.089,9	1.814,6	2.905
Marche	134,1	406,3	540
Molise	127,1	92,4	220
Piemonte	732,2	990,5	1.723
Puglia	844,6	512,9	1.357
Sardegna	418,7	248,7	667
Sicilia	583,8	618,5	1.202
TAA-Bolzano	401,0	81,3	482
TAA-Trento	355,8	134,2	490
Toscana	768,5	786,4	1.555
Umbria	183,2	172,1	355
Valle d'Aosta	239,9	46,7	287
Veneto	463,1	810,5	1.274
Totale	8.504	10.506*	19.010*

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporti

3.3 Obiettivi regionali dei consumi da fonti rinnovabili al 2020

L'obiettivo regionale sulla quota di consumo da fonti rinnovabili al 2020, per ciascuna regione e provincia autonoma, si calcola come rapporto tra i valori del consumo da FER (Tabella 6) e CFL (Tabella 5). Il risultato è riportato in Tabella 7.

Si noti che, coerentemente con l'approccio metodologico illustrato nell'Allegato 2, paragrafo 3.1, avendo incluso negli obiettivi regionali esclusivamente il contributo delle FER-E e FER-C, la percentuale totale risultante dal rapporto tra la somma dei contributi regionali al numeratore e al denominatore è più bassa dell'obiettivo (17%) definito per l'Italia.

Tabella 7– Obiettivi regionali consumi da fonti rinnovabili al 2020

Regioni	CFL [ktep]	Consumi FER [ktep]	Obiettivo regionale al 2020 [%]
Abruzzo	2.762	528	19,1
Basilicata	1.126	372	33,1
Calabria	2.458	666	27,1
Campania	6.634	1.111	16,7
Emilia Romagna	13.841	1.229	8,9
Friuli V. Giulia	3.487	442	12,7
Lazio	9.992	1.193	11,9
Liguria	2.927	412	14,1
Lombardia	25.810	2.905	11,3
Marche	3.513	540	15,4
Molise	628	220	35,0
Piemonte	11.436	1.723	15,1
Puglia	9.531	1.357	14,2
Sardegna	3.746	667	17,8
Sicilia	7.551	1.202	15,9
TAA-Bolzano	1.323	482	36,5
TAA-Trento	1.379	490	35,5
Toscana	9.405	1.555	16,5
Umbria	2.593	355	13,7
Valle d'Aosta	550	287	52,1
Veneto	12.349	1.274	10,3
Totale	133.042	19.010*	14,3

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporti
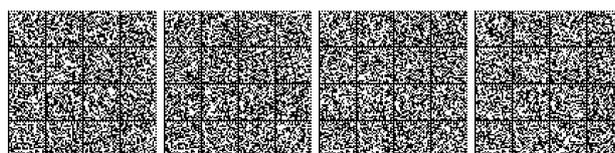
4 LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO AL 2020

Per ciascuna regione e provincia autonoma sono definite le ripartizioni dei valori di CFL, FER-E e FER-C al 2012, 2014, 2016, 2018 (traiettorie), in coerenza con gli obiettivi definiti dal PAN al 2020 e secondo la metodologia definita nell'Allegato 2, capitolo 4.

.

4.1 Le traiettorie al 2020

Per ciascuna regione e provincia autonoma sono definiti, per gli anni intermedi 2012, 2014, 2016 e 2018, i valori relativi a:

- Consumo Finale Lordo, calcolato come somma dei contributi dei consumi elettrici e dei consumi non elettrici;
- FER-E, calcolato come somma dei contributi delle fonti rinnovabili prese in considerazione nel PAN;
- FER-C, calcolato come somma dei contributi di tutte le fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento prese in considerazione nel PAN.

Sulla base dei valori così definiti e dei precedenti valori relativi all'anno iniziale di riferimento (definiti nell'allegato 2, capitolo 4) e all'anno 2020 (definiti nell'allegato 2, capitolo 3), per ciascuna delle suddette quantità si ottiene l'andamento temporale (traiettoria) dall'anno iniziale al 2020.

In Tabella 8 e Tabella 9 sono riportate rispettivamente le traiettorie dei consumi finali lordi e dei consumi da fonti rinnovabili (somma di FER-E e FER-C) per ciascuna regione e provincia autonoma. Le traiettorie sono calcolate prevedendo una crescita lineare dall'anno di riferimento al 2020, in conformità all'obiettivo nazionale di crescita previsto dal PAN. In Tabella 10 è riportata la traiettoria degli obiettivi regionali dall'anno iniziale al 2020.

Tabella 8 – Traiettoria dei consumi finali lordi regionali - Valori in [ktep]

Regioni	Anno iniziale riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	2.838	2.741	2.746	2.752	2.757	2.762
Basilicata	1.153	1.115	1.118	1.120	1.123	1.126
Calabria	2.519	2.435	2.441	2.447	2.452	2.458
Campania	6.794	6.570	6.586	6.602	6.618	6.634
Emilia Romagna	14.308	13.793	13.806	13.818	13.830	13.841
Friuli V. Giulia	3.561	3.447	3.457	3.467	3.477	3.487
Lazio	10.268	9.918	9.937	9.955	9.974	9.992
Liguria	3.005	2.903	2.909	2.915	2.921	2.927
Lombardia	26.485	25.593	25.647	25.701	25.756	25.810
Marche	3.622	3.495	3.500	3.504	3.509	3.513
Molise	644	622	624	625	626	628
Piemonte	11.771	11.364	11.382	11.400	11.418	11.436
Puglia	9.837	9.488	9.499	9.509	9.520	9.531
Sardegna	3.803	3.688	3.703	3.717	3.732	3.746
Sicilia	7.716	7.467	7.488	7.509	7.530	7.551
TAA-Bolzano	1.361	1.314	1.316	1.319	1.321	1.323
TAA-Trento	1.419	1.370	1.372	1.375	1.377	1.379
Toscana	9.689	9.351	9.365	9.378	9.392	9.405
Umbria	2.670	2.577	2.581	2.585	2.589	2.593
Valle d'Aosta	568	548	548	549	549	550
Veneto	12.679	12.250	12.275	12.300	12.325	12.349
Totale	136.712	132.049	132.298	132.546	132.794	133.042

Tabella 9 – Traiettoria consumi regionali da fonti rinnovabili (FER-E + FER-C)
Valori in [ktep]

Regioni	Anno iniziale riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	164	276	320	373	439	528
Basilicata	91	179	219	263	312	372
Calabria	219	357	416	483	563	666
Campania	286	543	647	767	915	1.111
Emilia Romagna	282	578	698	835	1.004	1.229
Friuli V. Giulia	185	263	295	332	379	442
Lazio	412	648	731	843	991	1.193
Liguria	103	198	232	276	333	412
Lombardia	1.308	1.784	1.963	2.188	2.486	2.905
Marche	94	234	290	354	434	540
Molise	70	116	136	159	186	220
Piemonte	1.088	1.258	1.307	1.395	1.527	1.723
Puglia	299	633	784	947	1.132	1.357
Sardegna	146	311	385	465	556	667
Sicilia	208	523	659	808	983	1.202
TAA-Bolzano	441	444	446	452	463	482
TAA-Trento	406	423	430	442	460	490
Toscana	602	894	1.017	1.156	1.327	1.555
Umbria	167	223	246	273	308	355
Valle d'Aosta	293	284	280	278	280	287
Veneto	432	691	794	914	1.066	1.274
Totale	**7.296**	**10.862**	**12.297**	**14.004**	**16.144**	**19.010**

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporti

Tabella 10 - Traiettoria degli obiettivi regionali dall'anno iniziale di riferimento al 2020 - Valori in [%]

Regioni	Anno iniziale riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA-Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA-Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle d'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Totale	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

(*) – L'obiettivo nazionale di sviluppo delle FER al 2020 differisce dal valore atteso del 17%, in quanto nella regionalizzazione non sono stati inclusi i contributo delle FER-T e FER-Eestero.

5 SVILUPPO DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTI RINNOVABILI RISPETTO ALL'ANNO INIZIALE DI RIFERIMENTO

Per ciascuna regione e provincia autonoma si calcola lo sviluppo di CFL, FER-E e FER-C dall'anno iniziale al 2020, come differenza tra il valore dell'anno 2020 e dell'anno iniziale di riferimento, come definito nell'Allegato 2.

Nelle tabelle che seguono sono riportati, per ciascuna regione e provincia autonoma, lo sviluppo delle FER-E e FER-C tra l'anno iniziale della traiettoria e il 2020.

Tabella 11 – Sviluppo regionale delle FER-E al 2020 rispetto all'anno iniziale di riferimento

Regioni	Consumi FER-E Anno iniziale di riferimento	Consumi FER-E 2020	Incremento	
	[ktep]	[ktep]	[ktep]	[%]
Abruzzo	116	183	67	58
Basilicata	72	234	162	224
Calabria	185	344	160	86
Campania	187	412	225	120
Emilia Romagna	216	400	185	86
Friuli V. Giulia	149	213	64	43
Lazio	112	317	205	183
Liguria	32	58	26	81
Lombardia	993	1.090	97	10
Marche	60	134	75	125
Molise	54	127	73	135
Piemonte	601	732	131	22
Puglia	245	845	599	244
Sardegna	127	419	292	231
Sicilia	153	584	431	282
TAA-Bolzano	407	401	- 6	- 1
TAA-Trento	370	356	- 15	- 4
Toscana	556	769	213	38
Umbria	133	183	50	37
Valle d'Aosta	255	240	- 15	- 6
Veneto	357	463	106	30
Totale	5.380	8.504	3.124	58

Tabella 12 – Sviluppo regionale delle FER-C al 2020 rispetto all'anno iniziale di riferimento

Regioni	Consumi FER-C Anno iniziale di riferimento	Consumi FER-C 2020	Incremento	
	[ktep]	[ktep]	[ktep]	[%]
Abruzzo	48	346	298	620
Basilicata	18	138	120	649
Calabria	34	322	287	837
Campania	99	699	600	608
Emilia Romagna	66	828	762	1.151
Friuli V. Giulia	36	229	192	532
Lazio	300	876	576	192
Liguria	71	354	283	399
Lombardia	315	1.815	1.499	476
Marche	34	406	372	1.079
Molise	15	92	77	497
Piemonte	487	990	504	103
Puglia	54	513	459	856
Sardegna	19	249	230	1.203
Sicilia	55	618	563	1.017
TAA-Bolzano	34	81	47	138
TAA-Trento	36	134	98	276
Toscana	46	786	740	1.596
Umbria	33	172	139	414
Valle d'Aosta	38	47	8	22
Veneto	75	810	735	979
Totale	1.916	10.506	8.590	448

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporti

Tabella 13 – Sviluppo regionale delle FER-E e FER-C al 2020 rispetto all'anno iniziale di riferimento

Regioni	Consumi FER-E + FER-C Anno iniziale di riferimento	Consumi FER-E + FER-C 2020	Incremento	
	[ktep]	[ktep]	[ktep]	[%]
Abruzzo	164	528	365	223
Basilicata	91	372	282	310
Calabria	219	666	447	204
Campania	286	1.111	824	288
Emilia Romagna	282	1.229	947	336
Friuli V. Giulia	185	442	256	138
Lazio	412	1.193	781	190
Liguria	103	412	309	300
Lombardia	1.308	2.905	1.596	122
Marche	94	540	446	475
Molise	70	220	150	215
Piemonte	1.088	1.723	635	58
Puglia	299	1.357	1.058	354
Sardegna	146	667	522	358
Sicilia	208	1.202	994	478
TAA-Bolzano	441	482	41	9
TAA-Trento	406	490	84	21
Toscana	602	1.555	953	158
Umbria	167	355	188	113
Valle d'Aosta	293	287	- 7	- 2
Veneto	432	1.274	842	195
Totale	**7.296**	**19.010**	**11.714**	**161**

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporti
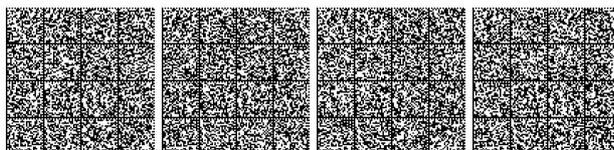
6 Bibliografia

[1] Ministero Sviluppo Economico; "*Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia*"; Giugno 2010.

[2] Piano Nazionale di Azione Italiano per l'Efficienza Energetica. Luglio 2007. Preparato ai Sensi della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

[3] F. Bazzocchi, A. Capozza, W. Grattieri, F. Madonna, S. Maggiore, F. Ravasio, M. Santi Vitale; "*Razionalizzazione e risparmio dell'uso di energia elettrica; misure per l'incremento di efficienza energetica negli usi finali*"; rapporto ERSE n. 09003387, Febbraio 2010 **http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/10/022-10dco.pdf.**

[4] P. Capros, L. Mantzos, V. Papandreou, N. Tasios; *"Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables"*; – Primes Model – E3MLab/NTUA, Gennaio 2008.

[5] P. Capros, L. Mantzos, V. Papandreou, N. Tasios; *"Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables"*; – Primes Model – E3MLab/NTUA, Gennaio 2010.

[6] Documento previsionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.

Allegato 2

Criteri per la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN)
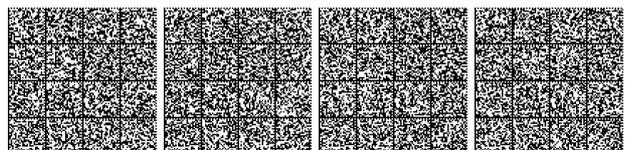
1 INTRODUZIONE

Nell'allegato è presentata la metodologia impiegata per la ripartizione, a livello regionale e delle province autonome, degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) previsti dal Piano di Azione Nazionale (PAN). I risultati quantitativi dell'applicazione di tale metodologia sono illustrati nell'Allegato 1.

La metodologia per la determinazione degli obiettivi regionali si articola nei seguenti passi:

1. **Ripartizione regionale del Consumo Finale Lordo (CFL)**

   Il consumo energetico previsto dal PAN al 2020 è ripartito regionalmente applicando i seguenti criteri:

   - per i consumi elettrici, si fa riferimento alla ripartizione derivante dalla media dei consuntivi dei consumi regionali di energia elettrica nel periodo 2006-2010, inclusi i consumi dei servizi ausiliari e perdite di rete pubblicati da Terna, mantenendo costante al 2020 la quota di ogni regione e provincia autonoma nell'anno di riferimento. Si è preferito utilizzare un valore medio per stemperare gli effetti dalla crisi economica che, nel biennio 2008-2009, ha determinato un andamento dei consumi in controtendenza rispetto agli anni precedenti e una ripartizione tra le regioni e province autonome fortemente influenzata dalla crisi;
   - per i consumi termici, si fa riferimento alla ripartizione derivante dai consumi regionali di energia per usi termici nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA.
     Il valore medio consente di "normalizzare" le variazioni dei consumi energetici termici dovute alle diverse condizioni climatiche dei singoli anni del triennio.
   - per i consumi dei trasporti, si fa riferimento alla ripartizione derivante dai consuntivi dei consumi regionali di energia per trasporto nel periodo 2005-2007 elaborati da ENEA.

   I valori regionali del CFL per gli anni intermedi sono ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma, coerentemente alla traiettoria del CFL riportata nel PAN.

2. **Regionalizzazione dei consumi delle fonti rinnovabili**

   Si ripartisce a livello regionale esclusivamente l'obiettivo nazionale definito dal PAN di produzione nazionale di elettricità da fonti rinnovabili e dei consumi di fonti rinnovabili termiche. Gli obiettivi definiti dal PAN sulle fonti rinnovabili per i trasporti e sulla quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili importata da altri Stati membri e Paesi terzi sono considerati come obiettivi da conseguire tramite azioni che coinvolgono il livello centrale e, per questo, non sono oggetto di ripartizione regionale.

   Questo approccio non esclude che le regioni e le province autonome possano fare ricorso a scambi statistici con Paesi membri e/o contribuire alla copertura degli oneri per trasferimenti statistici e progetti comuni nazionali, ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi (art 37 - *Trasferimenti statistici fra le regioni* – decreto legislativo n. 28 del 2011),

   La ripartizione regionale è stata determina applicando criteri tecnico-economici, cioè facendo riferimento, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in Italia, al potenziale tecnico-economico di sfruttamento delle fonti rinnovabili nelle singole regioni, mentre per i consumi termici da fonti rinnovabili, principalmente al potenziale di impiego della fonte, tenendo conto, comunque, delle disponibilità locali delle fonti.
   Tale approccio tiene conto delle caratteristiche di disponibilità di risorse energetiche del territorio delle singole regioni e province autonome, della loro sfruttabilità secondo principi di sostenibilità ambientale ed economici, e della possibilità di orientare parte dei consumi termici, che derivano dai fabbisogni residenziali, del terziario, dell'agricoltura e dell'industria, verso l'impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili.

   In tal senso, in termini metodologici, per la ripartizione regionale si è tenuto conto di vincoli/criteri (ambientali e non) definiti a livello nazionale. Ulteriori ed aggiuntivi vincoli non sono stati presi in

considerazione nella definizione degli obiettivi di sviluppo delle FER delle regioni e delle province autonome, anche alla luce delle previsioni del decreto del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” [1].

Tenuto conto che, per conseguire gli obiettivi regionali di sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili, è necessario un appropriato sviluppo della rete elettrica, si è stimato, sulla base di simulazioni dell’esercizio del sistema elettrico nazionale all’anno orizzonte 2020, che le espansioni e i potenziamenti della rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con l’estero previsti da Terna siano adeguati anche per far fronte nelle regioni peninsulari italiane alla crescita delle fonti rinnovabili elettriche prevista dalla ripartizione qui riportata.
Specifica analisi è stata effettuata per la Sardegna, il cui collegamento con la penisola è stato di recente potenziato. In particolare, è stato verificato che l’incremento di potenza delle FER elettriche (in particolare da fonte eolica) previsto dalla ripartizione regionale è compatibile con la capacità di connessione con il continente costituita dal nuovo collegamento SAPEI, nel rispetto dei criteri di sicurezza previsti dalle regole di rete di Terna [1]

La regionalizzazione delle fonti rinnovabili elettriche e termiche per gli anni intermedi è stata ottenuta per ciascuna regione e provincia autonoma coerentemente con i rispettivi tassi di incremento previsti dal PAN.

3. **Definizione dell’obiettivo regionale sulle fonti rinnovabili.**

L’obiettivo di ciascuna regione e provincia autonoma, al 2020 e negli anni intermedi, è dato dal valore percentuale ottenuto dal rapporto fra la somma dei valori regionali delle FER elettriche e FER termiche e il valore regionale del CFL relativi all’anno considerato. Si noti che gli obiettivi sono articolati in modo che il raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e province autonome assicuri il raggiungimento dell’obiettivo nazionale.

Nel valutare gli sviluppi della produzione di energia da fonti rinnovabili nel prossimo decennio, a scopo cautelativo, si fa riferimento principalmente alle tecnologie oggi consolidate o che si prevede potranno esserlo entro pochi anni.

---

[1]”, L’ art 17, comma 2, del Decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010, stabilisce che ”*le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 244 del 2007, come modificato dall’articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole*”.

2 LA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CONSUMI FINALI LORDI AL 2020

Per ottenere la ripartizione regionale del CFL al 2020[2], il CFL è stato considerato nelle due componenti: i consumi elettrici e tutti gli altri consumi (riscaldamento/raffreddamento e trasporti - esclusi quelli elettrici), definiti di seguito “consumi non elettrici”. Ciascuna delle due suddette componenti è stata ripartita separatamente per ciascuna regione e provincia autonoma.

Per calcolare la ripartizione regionale di ciascuna delle due componenti del CFL al 2020, sono stati applicati ai valori di consumo nazionale i fattori di ripartizione[3] ottenuti dai più recenti consuntivi regionali disponibili. In particolare i coefficienti di ripartizione sono stati ricavati:

- per i consumi elettrici, dalla media dei consuntivi dei consumi regionali di energia elettrica nel periodo 2006-2010 e dai relativi consumi dei servizi ausiliari e perdite di rete, pubblicati da Terna (vedi Tabella 1) [2];
- per i consumi non elettrici, dalla media dei consumi regionali per calore e trasporti[4] nel periodo 2005-2007, elaborati da ENEA (vedi Tabella 2) [3].

In entrambi i casi si è ritenuto opportuno non fare riferimento al dato di un solo anno ma utilizzare un dato mediato su più anni, per tener conto, sia degli effetti indotti dalla recente crisi economica, sia delle variazioni dei consumi termici dovuti alle condizioni climatiche.

La metodologia per la ripartizione regionale del CFL assume che gli effetti delle azioni di efficienza energetica sugli usi finali, previsti dallo scenario efficiente del PAN, siano distribuiti sulle regioni e sulle province autonome in proporzione ai loro consumi storici. Tale approccio lascia, comunque, libere le singole regioni e province autonome di sviluppare proprie politiche a favore dell’efficienza energetica, i cui risultati troveranno riscontro nella consuntivazione dei propri consumi finali.

Per la ripartizione dei consumi energetici, nelle province autonome di Trento e Bolzano si è utilizzato il fattore di ripartizione, rispettivamente 51% e 49%, ricavato dal rapporto distribuzione della popolazione (fonte Istat) e dei consumi (fonte Terna) all’interno della regione Trentino Alto Adige.

---

[2] Il valore totale e la ripartizione fra settori di impiego sono riportati nell’Allegato 1, Tabella 2

[3] Per fattori di ripartizione si intende il contributo, espresso in percentuale, di ciascuna regione e provincia autonoma al consumo totale nazionale di ciascun anno.

[4] Dall’analisi dei dati di consumo regionali rilevati dall’ENEA risulta che il contributo dei consumi da trasporto aereo e quelli da traffico marittimo incide, mediamente, per meno del 10% sul consumo totale del settore trasporti (consumi elettrici per trasporto esclusi).
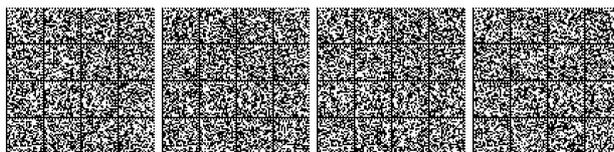
Tabella 1 — Ripartizione regionale del CFL: consumi elettrici. Media periodo 2006 – 2010 [fonte Terna]

Regioni	[GWh]	[ktep]	Fattore di ripartizione [%]
ABRUZZO	7.174	616,9	2,1
BASILICATA	3.196	274,9	0,9
CALABRIA	6.906	593,9	1,8
CAMPANIA	19.042	1.637,6	5,5
EMILIA ROMAGNA	29.386	2.527,2	8,7
FRIULI	10.717	921,7	3,1
LAZIO	25.961	2.232,6	7,4
LIGURIA	7.783	669,3	2,1
LOMBARDIA	69.906	6.012,0	21,1
MARCHE	8.199	705,1	2,4
MOLISE	1.727	148,6	0,5
PIEMONTE	28.211	2.426,2	8,4
PUGLIA	21.427	1.842,7	5,7
SARDEGNA	13.320	1.145,5	3,7
SICILIA	22.946	1.973,4	6,1
TAA - Bolzano	3.329	286,3	1,0
TAA - Trento	3.470	298,5	1,1
TOSCANA	22.524	1.937,1	6,6
UMBRIA	6.294	541,3	1,8
VALLE DI AOSTA	1.169	100,5	0,3
VENETO	32.904	2.829,7	9,8
Totale	345.592	29.721	100

Tabella 2 - Ripartizione regionale del CFL: consumi non elettrici. Media periodo 2005- 2007 [Fonte ENEA]

Regioni	[ktep]	Fattore di ripartizione [%]
ABRUZZO	2.221,1	2,1
BASILICATA	878,4	0,8
CALABRIA	1.925,1	1,8
CAMPANIA	5.156,4	4,8
EMILIA ROMAGNA	11.781,2	11,0
FRIULI	2.639,8	2,5
LAZIO	8.035,4	7,5
LIGURIA	2.335,9	2,2
LOMBARDIA	20.472,8	19,1
MARCHE	2.917,2	2,7
MOLISE	495,4	0,5
PIEMONTE	9.345,0	8,7
PUGLIA	7.994,1	7,5
SARDEGNA	2.657,7	2,5
SICILIA	5.742,8	5,4
TAA - Bolzano	1.074,6	1,0
TAA - Trento	1.120,3	1,0
TOSCANA	7.752,1	7,2
UMBRIA	2.128,5	2,0
VALLE DI AOSTA	467,8	0,4
VENETO	9.849,6	9,2
Totale	106.991	100

I valori del CFL al 2020 di ogni regione e provincia autonoma, così come i restanti dati al 2020 sui quali sono calcolati gli obiettivi regionali, sono riportati nell'Allegato 1.
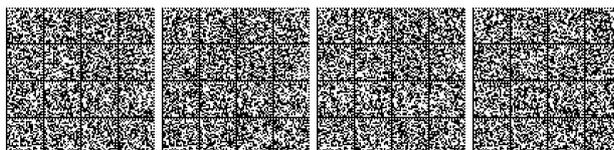
3 LA RIPARTIZIONE REGIONALE DEI CONSUMI DA FONTI RINNOVABILI AL 2020

3.1 Ambito della ripartizione regionale

Con riferimento agli obiettivi di sviluppo previsti dal PAN [5], la ripartizione regionale delle FER prende in considerazione esclusivamente le FER-E e le FER-C.

Per le FER-T e le FER-E estero, invece, non si dà luogo alla ripartizione regionale in quanto:

- per le FER-T (prevalentemente biocarburanti), il perseguimento dell'obiettivo dipende in via quasi esclusiva dal graduale aggiornamento del meccanismo di sostegno nazionale, basato sull'obbligo di miscelazione di una quota minima di biocarburanti nella benzina e nel gasolio immessi in consumo
- per le FER-E estero, il documento presentato dal Governo sulla produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili afferma che l'Italia intende avvalersi del trasferimento di FER da altri Stati (in particolare di import di elettricità) e le azioni per conseguire tale obiettivo sono sotto la responsabilità del governo.

Nei paragrafi che seguono è riportata la metodologia utilizzata per la ripartizione regionale delle singole fonti che costituiscono le FER-E e le FER-C.

3.2 Metodologia

Per ripartire a livello regionale i consumi da fonti rinnovabili al 2020 è stato impiegato un approccio che correla le caratteristiche del territorio delle singole regioni e province autonome, in particolare al potenziale economicamente sostenibile di fonti rinnovabili per la produzione elettrica e alla possibilità di orientare parte dei consumi termici, che derivano dai fabbisogni residenziali, del terziario, dell'agricoltura e dell'industria, verso l'impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili.

Nelle Tabella 3 e Tabella 5 sono sintetizzate le metodologie e i dati di riferimento utilizzati per la ripartizione degli obiettivi di sviluppo delle FER, rispettivamente elettriche e termiche, nonché il riferimento ai documenti pubblici, cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

Più in dettaglio, nel caso delle FER-E, dove è disponibile una rete di trasporto e distribuzione, si è seguito un approccio basato sul potenziale di sfruttamento di tali fonti nelle singole regioni e province autonome.

In particolare tale approccio tiene conto di indicatori di disponibilità delle risorse, quali risorsa idrica, ventosità, risorse geotermiche, irraggiamento solare, superficie di territorio a vocazione agricola, superficie di territorio boschivo, aree urbane e fortemente antropizzate (per l'apporto da RSU), aree industriali. Su tali indicatori si applicano criteri di sostenibilità che, di fatto, fanno si che solo una parte della potenzialità sul territorio precedentemente individuata sia sfruttata, per ragioni di costo, di eccessiva e competitiva occupazione del territorio e di relativo impatto ambientale.

Per le FER-C, che non possono contare su una rete di distribuzione (salvo la situazione, peraltro molto locale, del teleriscaldamento) e che per essere utilizzate richiedono un ruolo attivo del consumatore finale di energia, è stato seguito un approccio basato sul potenziale di impiego delle FER-C nelle singole regioni e province autonome, tenendo contestualmente conto della disponibilità delle fonti (in particolare per biomasse in ogni forma e per geotermia) e delle tecnologie già esistenti e di quelle che il PAN prevede possano svilupparsi in Italia nel 2020.

La ripartizione regionale delle FER- C è fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore da FER sia contestuale al luogo in cui il calore viene impiegata ed è effettuata in funzione dei diversi settori/destinazione di consumo.

Di seguito si riportano sinteticamente i criteri adottati:

[5] I valori dei consumi da FER al 2020 definiti nel PAN, suddivisi nelle tipologie previste dalla Direttiva, sono riportati in Allegato 1, Tabella 3.

- per il settore civile, si è fatto riferimento alla stima del fabbisogno regionale di calore definito sulla base delle aree climatiche, alle caratteristiche del territorio e alla ripartizione del numero e delle tipologie di abitazioni sul territorio più idonee per prevedere l'installazione e l'utilizzo delle specifiche tecnologie per la generazione di calore;
- per il settore industriale è stata considerata la distribuzione media regionale del numero di addetti impiegati in settori produttivi che impiegano biomasse, quali il settore della carta, del legno, dell'agroalimentare e del cemento;
- per il settore agricolo sono stati considerati i consumi energetici storici del settore.

Un discorso a parte deve essere fatto per la produzione di biometano che sarà immesso nella rete di distribuzione pubblica o in reti di distribuzione private e/o utilizzato per trasporti. Tale destinazione del biometano è specificamente prevista e incentivata dal decreto legislativo n. 28 del 2011. Si è assunto che nel PAN tale contributo sia stato contabilizzato principalmente nelle FER-C e, in minima parte, nelle FER-T. Per semplicità nella ripartizione che segue tale contributo è stato inserito nelle FER-C. Il criterio adottato per la ripartizione regionale è quello del potenziale di produzione del biogas/biometano.

3.3 Regionalizzazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili al 2020

Di seguito si riporta la ripartizione regionale della produzione elettrica da fonti rinnovabili al 2020, facendo riferimento alle quantità e alle fonti riportate nel PAN.

3.3.1 FER-E: produzione idroelettrica

A livello nazionale, il futuro andamento della produzione idroelettrica da apporti naturali è influenzato da due fattori che agiscono in senso opposto [5]:

- una riduzione della producibilità degli impianti esistenti pari a circa il 18% della produzione media degli ultimi anni, per effetto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle precipitazioni e dell'applicazione dei vincoli ambientali sull'uso delle acque (Deflusso Minimo Vitale - DMV) e sull'uso plurimo delle acque [6], [7];
- un aumento della produzione per effetto del ripotenziamento del parco esistente, che avverrà attraverso l'installazione di nuovi impianti di taglia inferiore ai 10 MW (mini-idroelettrico) [8], mentre per gli impianti di grossa taglia si stima che non vi saranno possibilità di nuove installazioni.

La ripartizione regionale della producibilità degli impianti esistenti è mantenuta pari a quella attuale, (riferimento produzione regionale normalizzata mediata nel periodo 2005–2009 – fonte GSE), ipotizzando che, in mancanza di informazioni specifiche, i sopra citati fattori agiscano con la stessa intensità in tutte le regioni interessate.
Eventuali variazioni rispetto al valore nazionale che si potranno avere in singole regioni, e in particolare riduzioni di producibilità di minore entità, sono da considerarsi elementi di flessibilità che le regioni e province autonome potranno utilizzare per il conseguimento del proprio target.

La distribuzione regionale dei nuovi impianti di taglia inferiore a 10 MW è invece definita proporzionalmente alle potenzialità idroelettriche non sfruttate, determinate in funzione della disponibilità della risorsa idrica (da cui derivano le informazioni di portata dei corsi d'acqua), basata su dati storici di precipitazione e della conformazione geo-morfologica dei bacini (da cui i salti geodetici). Inoltre si è tenuto conto dell'effetto della "antropizzazione" sulla potenzialità teorica così calcolata, in quanto i molteplici impieghi della risorsa idrica sottraggono risorse teoricamente utilizzabili per la produzione elettrica (si veda ad esempio la Figura 1)[6].

---

6 Nel caso delle Province autonome, di Trento e Bolzano, per la ripartizione della produzione idroelettrica, si è tenuto conto degli impianti a "scavalco, in particolare:

Centrale di produzione posta a San Floriano (BZ), suddivisione dei canoni dovuti dal concessionario in ragione di 2/3 alla provincia autonoma di Trento ed 1/3 alla provincia autonoma di Bolzano: vedi Accordo sottoscritto dai Presidenti delle due province in data 29.10.2010, numero di repertorio della provincia autonoma di Bolzano 22954, registrato a Bolzano il 15.11.2010, al n. 442, Serie 1.

Centrali di produzione a Bussolengo ed a Chievo (VR), suddivisione dei canoni demaniali dovuti dal concessionario in ragione del 50,5% a favore della Provincia autonoma di Trento e del 49,5% a favore della Regione Veneto: vedi legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 5 febbraio 2007 e legge della Regione Veneto n. 26 del 23 novembre 2006.

Centrali di produzione a Schener ed a Moline (BL), suddivisione dei canoni demaniali dovuti dal concessionario in ragione del 54,0% a favore della Provincia autonoma di Trento e del 46,0% a favore della Regione Veneto: vedi legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 5 febbraio 2007 e legge della Regione Veneto n. 26 del 23 novembre 2006.
Gli accordi disciplinano, nella misura sopra ricordata, la suddivisione fra Trento, Bolzano e Venezia dei canoni demaniali dovuti dai concessionari: si ritiene che tali criteri siano replicabili, *mutatis mutandis*, anche alla suddivisione dell'energia prodotta (e producibile) da ciascun dei 5 impianti a scavalco qui sopra considerati. Sulla base di tale conteggio si ritiene che la ripartizione della produzione idroelettrica del Trentino Alto Adige fra le due province sia pari al 47% per la provincia di Bolzano e 53% per la provincia di Trento.
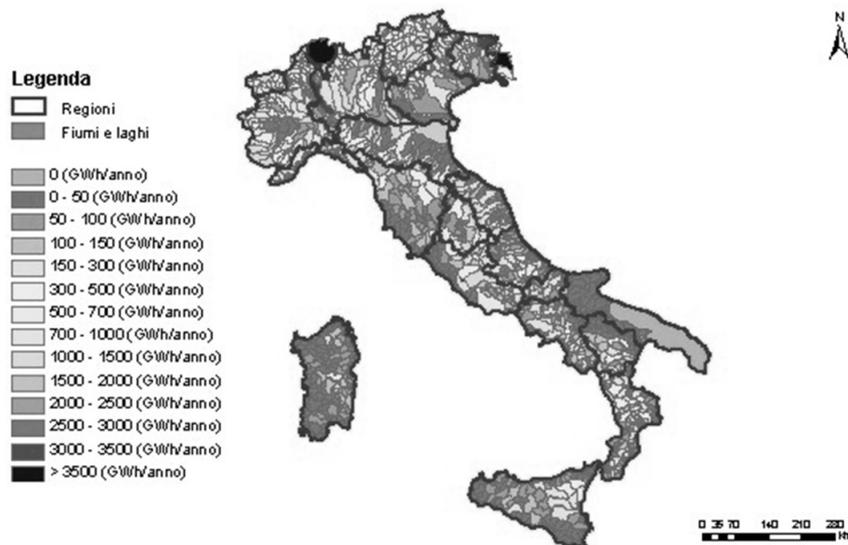
Figura 1 - Mappa del massimo potenziale idroelettrico (fonte: [8])

3.3.2 FER-E: produzione eolica

La produzione eolica prevede due contributi:

- energia prodotta da impianti on–shore;
- energia prodotta da impianti off–shore.

Nei capitoli successivi è dettagliato il criterio di regionalizzazione dei due contributi.

3.3.2.1 FER-E: produzione eolica on shore

Gli elementi presi in considerazione per definire la ripartizione regionale della produzione nazionale da fonte eolica al 2020 prevista nel PAN sono il potenziale di producibilità eolica e i vincoli territoriali, secondo la metodologie descritta in [5].

Per quanto riguarda il potenziale di producibilità eolica, si fa riferimento all'Atlante Eolico Interattivo prodotto da RSE nell'ambito della Ricerca di Sistema [9] e agli studi correlati [10]. Per le stime si fa riferimento alla producibilità specifica a 75 m. Il potenziale eolico di una data regione è valutato come somma delle producibilità specifiche delle celle elementari, ricadenti nel territorio regionale, che presentano valori di producibilità specifica maggiori di 1.500 MWh/MW. Con tale scelta si vogliono privilegiare le aree con una maggior producibilità, tralasciando quelle che potrebbero portare a rese energetiche medio – basse.

Per quanto riguarda i vincoli territoriali [12], ferma restando la competenza delle regioni e province autonome in materia di identificazione delle aree non idonee, come previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [13], per le sole finalità di questo studio si è assunto che gli impianti eolici non saranno realizzati in:

- aree urbanizzate;
- parchi nazionali e regionali;
- zone di protezione speciale (ZPS), istituite in ottemperanza della direttiva 79/409/CEE (nota come "Direttiva uccelli") e finalizzate al mantenimento di idonei habitat per la conservazione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori;
- le aree alpine al di sopra dei 1.600 metri e quelle appenniniche al di sopra dei 1.200 metri.

Occorre ribadire che con i criteri adottati non si intende anticipare le determinazione delle singole regioni e province autonome in merito all'identificazione delle aree, ma sono da intendersi esclusivamente come strumentali alla individuazione del potenziale sfruttabile.

3.3.2.2 FER-E: produzione eolica off-shore

La valutazione della potenzialità per la realizzazione di impianti eolici off-shore è stata condotta ipotizzando uno sfruttamento dell'ordine del 2,5-3% dell'area idonea e una densità di potenza di 6,5 MW/km^2. Ai fini della valutazione del contributo alla produzione al 2020 si è assunto per le aree marine interessate una producibilità specifica media di 3.000 MWh/MW. per le aree marine relative alle isole maggiori, per le altre, 2.300-2.600 MWh/MW.
La potenza eolica offshore riguarda esclusivamente impianti previsti in "acque basse" (profondità 0-30 m), quindi realizzabili con tecnologia già disponibile e consolidata, ubicati a distanza dalla costa fra 5 e 20 km.

La ripartizione regionale dell'obiettivo nazionale di sviluppo dell'eolico off-shore è dunque fatta sulla base dei seguenti criteri:

- superficie di aree potenzialmente idonee;
- interesse degli operatori, già manifestato con proposte di iniziative di realizzazione di impianti in determinate aree del Paese;
- aree con risorse più promettenti.

Ai fini della selezione delle aree potenzialmente idonee sono state escluse le aree caratterizzate da estensione limitata e le aree, anche di estensione ragguardevole comprese in aree marine in cui potrebbe risultare arduo realizzare impianti
Sempre ai fini della selezione delle aree idonee si è ritenuto opportuno escludere quelle ubicate in vicinanza della costa di località di elevato pregio paesistico e turistico e/o di piccole isole [14].

3.3.2.3 Vincoli derivanti dalla rete elettrica

Per conseguire gli obiettivi regionali di sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili è necessario un appropriato sviluppo della rete elettrica. A tal fine, mediante simulazioni dell'esercizio del sistema elettrico nazionale all'anno orizzonte 2020, si è verificato che le espansioni e i potenziamenti della rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con l'estero programmati da Terna sono adeguati a far fronte alla crescita delle fonti rinnovabili elettriche, prevista dalla ripartizione regionale qui ipotizzata.
In particolare, nel caso della Sardegna, è stato verificato che l'incremento di potenza delle FER elettriche (in particolare la produzione eolica) è compatibile con la capacità di connessione con il continente costituita dal nuovo collegamento SAPEI, nel rispetto dei criteri di sicurezza previste dalle regole di rete[7].
Tuttavia, tenuto conto dei prevedibili lunghi tempi di sviluppo della rete, è stato adottato un approccio prudenziale, riducendo l'obiettivo definito dalla metodologia, al 2020, per l'eolico di 500 MW.

3.3.3 FER-E: produzione geotermoelettrica

La produzione elettrica da fonte geotermica è da sempre localizzata in aree della Toscana e del Lazio e si prevede che anche al 2020 resti limitata a tali zone [15].

Infatti, coerentemente con l'approccio seguito in questo studio di far riferimento prioritariamente alle tecnologie consolidate, si ipotizza che l'incremento della produzione geotermoelettrica entro il 2020 avvenga grazie alle sole tecnologie convenzionali. Nel caso in cui nuove soluzioni tecnologie (per esempio hot dry rocks) potranno passare, entro il 2020, dall'attuale fase sperimentale ad un utilizzo commerciale, esse potranno essere utilizzate anche in altri territori, con un ulteriore elemento di flessibilità per il conseguimento degli obiettivi regionali di sviluppo delle FER.

[7] E' stato ipotizzata una potenza eolica installata di poco più di 2.000 MW, con i nuovi generatori eolici dotati di appositi dispositivi di controllo a garanzia della sicurezza di rete.[1]

In tale senso la ripartizione regionale della produzione geotermoelettrica al 2020 è definita proporzionalmente alla produzione degli impianti attualmente in funzione.

3.3.4 FER-E: produzione da fonte solare

La produzione da fonte solare prevede due contributi:

- produzione da solare fotovoltaico;
- produzione da solare a concentrazione.

3.3.4.1 FER-E: produzione solare fotovoltaico

Il rilevante sviluppo che ha riguardato la produzione fotovoltaica in questi ultimi mesi fa ritenere che l'obiettivo di 8.000 MW previsto dal PAN al 2020 possa essere raggiunto assai prima, come peraltro previsto dal recente decreto ministeriale 5 maggio 2011 "quarto conto energia".

Per tale ragione, diversamente dai casi precedenti, la ripartizione regionale della produzione fotovoltaica prevista dal PAN al 2020 è definita sulla base dei dati a consuntivo.

In particolare, si considera la produzione FV da tre diversi insiemi di impianti:

a. gli impianti già in esercizio al 31/12/2010[8];
b. gli impianti completati al 31/12/2010 e attesi in esercizio entro il 30/6/2011, beneficiando degli incentivi previsti dal secondo conto energia;
c. gli altri impianti che saranno realizzati nel 2011 e che beneficeranno dei contributi del terzo e del quarto conto energia.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto a. e b. si fa riferimento ai dati regionali (potenza installata) forniti da GSE [16] (nel caso del punto b. si tratta di dati previsionali, ricavati dalle dichiarazioni di fine lavori pervenute al GSE, ai sensi della Legge del 13 agosto 2010, n.129).

Quanto alla ripartizione regionale della potenza degli impianti di cui al punto c.), si assume che sia la medesima degli impianti già in esercizio o completati al 31/12/2010 (punti a. e b.).

Nel momento della predisposizione del presente documento, la potenza "mancante" rispetto all'obiettivo fissato dal PAN, è pari a circa il 10% dell'obiettivo al 2020 (8.000 MW): tale differenza, il cui contributo non incide significativamente sulla ripartizione della produzione FV già in atto nelle regioni e province autonome, è stata ripartita tra le regioni proporzionalmente alla distribuzione della potenza già installata.

Alla luce dei dati del quarto conto energia, la potenza effettivamente installata al 2020 potrebbe essere superiore a quella prevista PAN e dalla conseguente ripartizione regionale ipotizzata in questo documento. La produzione eccedente potrà essere utilizzata, in sede di aggiornamento del PAN, per rimodulare i diversi apporti, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale.

3.3.4.2 FER-E: produzione solare termodinamico

Nelle valutazioni di impiego del solare termodinamico va ricordato preliminarmente che la IEA considera idonee all'impiego di questa tecnologia le zone comprese tra il 40° Nord e 40° Sud, dove la radiazione solare diretta su superficie normale alla radiazione stessa è dell'ordine di almeno 1800 kWh/m²/y; in Italia tali condizioni si riscontrano in alcune aree delle regioni mediterranee e della Sardegna[9], come si osserva dalla Figura 2. Per la ripartizione regionale della produzione potenziale da solare termodinamico si è applicato un criterio di proporzionalità alla superficie regionale che in linea di principio potrebbe essere dedicata allo sviluppo degli impianti nelle singole regioni mediterranee [18].

Il valore di tale superficie regionale è ottenuto considerando le superfici piane grezze, con estensioni minime contigue di almeno 2 km^2, che dovrebbero beneficiare localmente del massimo di radiazione solare diretta.

---

[8] Valori cumulati provvisori al 31/01/2011 (gli operatori hanno 60 giorni per comunicare l'entrata in esercizio)

[9] Nello specifico caso della Sardegna si stima che la superficie necessaria prevista per lo sviluppo del solare termodinamico al 2020 sia circa il 2% di quella prevista per l'installazione dell'eolico on shore; pertanto si ritiene che non sussista il problema di competizione di occupazione del territorio fra le due tecnologie.

Tali aree erano state identificate in prima approssimazione da studi effettuati negli anni ’90 dalla Direzione Studi e Ricerche di ENEL [19] successivamente integrati con misure di radiazione solare diretta al suolo, e corrispondono di regola ad alcune aree costiere pianeggianti.

Le superfici di tali aree sono state ridotte da un fattore di utilizzo che tiene conto, in prima approssimazione, delle urbanizzazioni e dell’uso attuale del suolo, escludendo a priori, per esempio, i fondi destinati ad agrumeti e uliveti, ed ulteriormente parametrizzate da un coefficiente relativo alla disponibilità di radiazione solare diretta utile, che si riduce significativamente passando, per esempio, dai litorali del Canale di Sicilia alla provincia di Foggia.
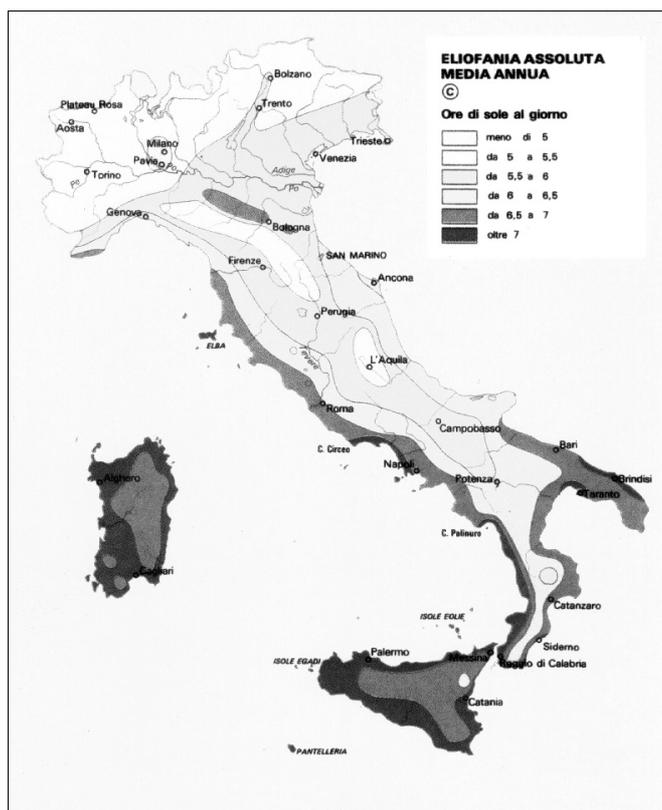
Figura 2 - Mappa di eliofania assoluta media annua (Fonte: *Atlante Tematico d’Italia TCI – CNR* ed. 1989).

3.3.5 FER-E: produzione da biomassa

La produzione di FER-E da biomassa viene valutata facendo riferimento alle diverse forme di biomassa impiegate allo scopo:

- biomassa solida, inclusa la frazione organica da rifiuti solidi urbani;
- biogas, incluso il gas da discarica;
- bioliquidi.

3.3.5.1 FER-E: produzione da biomassa solida

La produzione di FER-E da biomassa solida al 2020, tiene conto di due contributi:

- frazione biodegradabile dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU);
- la restante biomassa solida (legna vergine e biomasse solide residuali).

Il contributo della biomassa solida alla produzione di energia elettrica al 2020 riportato nel PAN è pari a 7.900 GWh. Si ipotizza che essa sia ripartita in parti circa uguali tra frazione biodegradabile di RSU da raccolta indifferenziata e la restante biomassa solida.

La previsione della produzione di energia elettrica dalla termovalorizzazione della frazione biodegradabile di RSU al 2020 (4.000 GWh) si basa sulle seguenti ipotesi [20]:

- l'incremento della raccolta differenziata, fino a coprire il 50% dei RSU prodotti;
- la termovalorizzazione della quota restante di RSU, a valle della raccolta differenziata (ipotizzando quindi di non fare più ricorso ai conferimenti in discarica)[10];
- il 51% dell'energia prodotta dalla termovalorizzazione della quota di RSU di cui al punto precedente è di origine rinnovabile.

Sulla base delle suddette ipotesi, la produzione di energia elettrica dalla frazione biodegradabile da rifiuti al 2020 corrisponde alla termovalorizzazione con produzione di energia elettrica della frazione biodegradabile da RSU pari a circa 0,3 Mtep[11].

La ripartizione regionale della produzione elettrica da frazione biodegradabile da RSU è stata determinata sulla base della quantità di RSU indifferenziata prodotta da ciascuna regione (riferimento ai dati del 2008) [20].

Per quanto riguarda il contributo della restante biomassa solida (3.900 GWh), si ipotizza che essa provenga in larga misura da biomasse solide residuali (colture dedicate, scarti di cereali, potature, residui di prodotti boschivi, ecc.), nel rispetto dei vincoli ambientali di sostenibilità, coerentemente agli intenti espressi nel decreto legislativo n. 28 del 2011.

Pertanto la ripartizione regionale tiene conto sia della produzione già in essere (dati 2008 e 2009) sia della potenziale disponibilità sul territorio della quantità di scarti agricoli e residui boschivi definita in [21][12].

3.3.5.2 FER-E: produzione da biogas, da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari, agroindustriali

La produzione di energia elettrica prevista dal PAN al 2020 trova origine in diverse tipologie di matrici organiche quali reflui di allevamenti, scarti agricoli, gas da discarica, fanghi di depurazione, scarti di macellazione. Si fa qui riferimento alla produzione elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 24, lettera h), punto i), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Secondo le stime riportate in [21] e [24] il potenziale di biogas immediatamente sfruttabile è superiore a 3.200 Mni Nm^3 di biogas.

Per la ripartizione regionale della suddetta quantità di energia elettrica si fa riferimento ai risultati dello studio [21], che presenta una valutazione su base regionale del potenziale di produzione di biogas.

3.3.5.3 FER-E: produzione da bioliquidi

La produzione nazionale di energia elettrica da bioliquidi attesa dal PAN al 2020 è pari a 4.860 GWh. Analogamente alla situazione della produzione elettrica da solare fotovoltaico, l'attuale sviluppo della produzione elettrica da bioliquidi, pari a circa 4.400 GWh e le proiezioni sugli impianti a progetto [22], fanno ritenere che l'obiettivo previsto dal PAN possa essere raggiunto con ampio anticipo.

Per tale ragione, diversamente dai casi precedenti, la ripartizione regionale della produzione elettrica da bioliquidi attesa dal PAN al 2020 è definita proporzionalmente ai consuntivi regionali odierni di produzione di elettricità da bioliquidi.

L'eventuale produzione eccedente potrà essere utilizzata, in sede di aggiornamento del PAN, per rimodulare i diversi apporti, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale.

---

[10] Nel 2008 è stato sottoposto ad incenerimento circa il 12.3% dell'indifferenziato RSU

[11] Nell'ipotesi che il PCI della RSU sia pari a 2.500 kcal/kg e il rendimento di trasformazione in energia elettrica al 30%.

[12] Nella valutazione fatta, si assume di utilizzare solo il 30% della disponibilità di paglie riportate nel citato studio ENEA, in ragione dell'uso competitivo che tali biomasse hanno in altri campi.

3.3.6 FER-E: sintesi dei criteri applicati

Ai fini di sintetizzare i contenuti dei precedenti paragrafi, in Tabella 3 sono riassunti i criteri e i dati di riferimento impiegati per la ripartizione regionale delle quantità FER-E relative all'anno 2020.

Tabella 3 – Sintesi dei criteri di ripartizione regionale applicati alla FER-E

Fonte rinnovabile	Sintesi dei criteri per la ripartizione regionale	Dati e studi di riferimento
Idroelettrico esistente	Per gli impianti esistenti proporzionale alla produzione attuale Per i nuovi impianti, proporzionale alle potenzialità idriche ancora da sfruttare	Criteri di regionalizzazione [5] Informazioni su idroelettrico: [6], [8]
Eolico	Proporzionale a potenzialità tecnico economica della fonte, con l'esclusione di zone sensibili	Criteri di regionalizzazione [5], [14] Informazioni su eolico: [9], [11], [12]
Solare - FV	Potenza già installata e proiezioni	[16]
Solare - Termodinamico	Proporzionale ad estensione delle aree idonee (intensità della radiazione diretta, superficie pianeggiante)	[18]
Biomassa solida -	RSU - Proporzionale a disponibilità pro capite di RSU indifferenziato Altre forme - Proporzionale alla situazione pregressa ed alla disponibilità di biomassa solida residuale (scarti di cereali, potature, residui di prodotti boschivi, ecc.)	[20], [21]
Biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari, e agroindustriali.	Proporzionale a disponibilità di matrici organiche per la produzione di biogas (reflui di allevamenti, FORSU in discarica, scarti di macellazione, biomasse solide residuali) (dati ENEA)	[21]
Bioliquidi	Produzione attuale	[22]
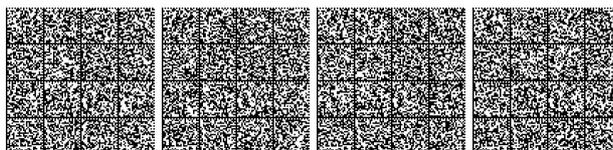
3.4 Regionalizzazione dei consumi delle fonti rinnovabili per usi termici al 2020

3.4.1 Il quadro di riferimento

Al fine di determinare la regionalizzazione del consumo nazionale di fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento (FER-C) attesa dal PAN al 2020, si è operata un'ulteriore suddivisione dei contributi delle fonti prevista dal PAN. Tale suddivisione, riportata in Tabella 4, è stata fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore avvenga nel luogo in cui il calore è impiegato.

Applicando tale logica, le quantità di FER-C previste dal PAN al 2020 sono state ulteriormente suddivise in base ai settori (residenziale, terziario, agricoltura, industria) e alle tipologie di impiego (riscaldamento, acqua calda sanitaria, produzione di calore attività produttive), nonché alle tecnologie di produzione del calore adottate (es. pompe di calore, teleriscaldamento, ecc.).

Tabella 4 – Ipotesi di ripartizione tra settori e tipologie di impiego di impiego delle FER-C attese dal PAN al 2020

Impieghi	Biomassa	Fonte aerotermica, geotermica e idrotermica		Solare termico [ktep]	Totale [ktep]
	[ktep]	media e alta temperatura (uso diretto) [ktep]	bassa temperatura (PdC) [ktep]		
Residenziale					**6.021**
riscaldamento	3.354		750		4.104
teleriscaldamento	580	180	40		800
acqua calda sanitaria			100	1.017	1.117
Terziario					**2.769**
riscaldamento		100	2.000	569	2.669
teleriscaldamento	70	20	10		100
acqua calda sanitaria					-
Industria					**1.000**
Produzione calore	1.000				1.000
Agricoltura					**400**
Produzione calore	400				400
Biometano/biogas in rete					**316***
Usi calore e trasporto	316*				316*
Totale	**5.720***	**300**	**2.900**	**1.586**	**10.506***

(*) Include 50 ktep di biogas/biometano previsti dal PAN nel settore trasporto.

La ripartizione delle differenti fonti rinnovabili tra gli impieghi di Tabella 4, è stata ottenuta applicando le seguenti ipotesi.

- La biomassa è impiegata in tutti i settori presi in esame. Oltre all'uso in impianti di combustione installati presso l'utenza, essa è impiegata anche per alimentare reti di teleriscaldamento. Una parte rilevante della biomassa sarà sfruttata in cogenerazione, in particolare per installazione di elevata potenza asservite a reti di teleriscaldamento o a impianti industriali. Nel caso di impianti di combustione istallati presso l'utenza, la biomassa sarà prevalentemente di tipo solido. L'impiego di biogas per usi termici è previsto in impianti di teleriscaldamento e in specifici contesti industriali. Infine dal biogas potrà anche essere ricavato biometano da immettere nella rete di distribuzione del
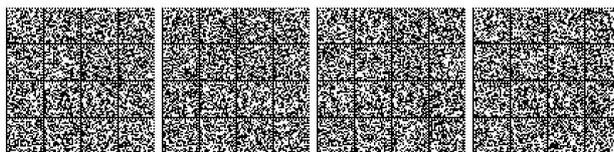
gas naturale. La ripartizione del calore da biomassa tra i quatto settori è stato determinato sulla base di valutazioni di potenziale tecnico-economico.

Da analisi svolte in fase di predisposizione del PAN si è verificato che sussiste un potenziale equilibrio, a livello regionale e provinciale, fra la biomassa, disponibile sul territorio e sfruttabile secondo i principi di sostenibilità ambientale e gli impieghi nei vari settori[13].

Tale equilibrio è stato verificato sulla base di numerose assunzioni, quali i costi di accesso alla materia prima, disponibilità di imprese boschive, la stagionalità delle attività boschive, gli impatti ambientali, ecc. e assumendo un ruolo attivo degli enti locali per lo sviluppo delle filiere.

- L'impiego delle fonti aerotermica, geotermica e idrotermica è stato limitato ai settori residenziale e terziario (con una prevalenza nel terziario), assumendo che eventuali impieghi nell'industria e in agricoltura siano marginali. Anche in questo caso le fonti possono essere impiegate tramite impianti installati presso l'utenza oppure in teleriscaldamento. In prevalenza è stato assunto l'uso di fonti a bassa temperatura, che per essere sfruttate richiedono l'impiego di una pompa di calore. Sono comunque previsti anche impieghi di tipo diretto, in quei contesti in cui siano disponibili fonti geotermiche ed idrotermiche ad alta o media temperatura. La ripartizione dell'impiego di calore da fonti aerotermica, geotermica e idrotermica tra settore residenziale e terziario è stato determinato sulla base di valutazioni di potenziale tecnico-economico.
- L'impiego del solare termico è stato limitato al settore residenziale e terziario, prevalentemente per la produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini dei criteri della ripartizione regionale applicata su tale impiego, è stato considerato di minor rilievo il contributo del solare termico nei settori industria e agricoltura.
- E' stato previsto un notevole incremento del contributo del teleriscaldamento, in linea con gli indirizzi del PAN e del decreto legislativo n. 28 del 2011. Si è ipotizzato che all'anno 2020 la volumetria teleriscaldata sia pari a 900 Mm^3 [14]. Se tale volumetria fosse costituita da sole unità abitative, essa corrisponderebbe a circa 3 Mni di alloggi. Si tratta ovviamente di una stima per eccesso, poiché essa include anche edifici degli altri settori (in particolare di quello terziario), tuttavia costituisce una valutazione di massima del potenziale di teleriscaldamento, e della quota soddisfatta da fonti rinnovabili. In tal senso, ipotizzando che la quantità di calore immessa nella rete per soddisfare il fabbisogno medio per riscaldamento o acqua calda sanitaria sia pari a 1 tep/abitazione, ne deriva un impiego di calore di quasi 3 Mtep. Assumendo che tale fabbisogno sia soddisfatto per una quota pari al 30% da fonti rinnovabili (attualmente la percentuale è intorno al 17%), il consumo finale di fonti rinnovabili per teleriscaldamento risulterebbe pari a circa 0,9 Mtep. Di questi si è ipotizzato che 0,65 Mtep siano da biomassa e i restanti 0,25 Mtep da fonte geotermica/idrotermica.

3.4.2 La metodologia di ripartizione regionale dei consumi delle FER-C

La metodologia per la ripartizione regionale degli impieghi delle FER-C è fatta sulla base del criterio guida che la produzione di calore da FER sia contestuale al luogo in cui il calore viene impiegato; essa è suddivisa in base ai diversi settori/destinazione di consumo, di seguito esaminati.

Nel settore residenziale, le fonti rinnovabili termiche sono impiegate per il riscaldamento di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e il loro utilizzo è determinato in funzione:

- dei fabbisogni termici, i cui valori dipendono dalle aree climatiche;
- della disponibilità di fonti energetiche rinnovabili sul territorio;
- della conformità al rispetto di vincoli ambientali e del territorio;
- delle adeguatezze delle abitazioni a prevedere l'alloggiamento delle tecnologie in grado di sfruttare le fonti rinnovabili.

---

[13] Per la disponibilità di biomassa per usi diretti si è utilizzato un criterio molto conservativo assumendo che la resa media del bosco sia pari a circa 0,2 t ss/ha.

[14] Secondo valutazioni riportate in letteratura [27], al 2020 il volume di abitazioni teleriscaldate potrebbe crescere fino a circa 1400 Mm^3, per un totale di quasi 5 milioni di unità abitative. Si tratta di abitazioni singole o ubicate in condomini dotati di sistema centralizzato di riscaldamento.

I criteri seguiti per determinare la ripartizione per fonte, tecnologia e impiego sono così riassunti [25]:

- identificazione sul territorio, a livello comunale[15], di specifiche aree caratterizzate da:
    - fabbisogni termici omogenei (aree climatiche);
    - identificazione di aree montane caratterizzate dalla disponibilità in loco di biomassa e/o aree con potenziali di sfruttamento della risorsa geotermica media e alta entalpia;
    - identificazione di comuni montani, poco densamente popolati (< 20000 abitanti), non direttamente interessati da vincoli di superamento di vincoli sulla qualità dell'aria;
- identificazione, all'interno delle suddette aree, delle caratteristiche delle unità abitative[16], in particolare:
    - tipologia abitativa (case monofamiliare, condomini);
    - vetustà: tale caratteristica permette di prevedere/escludere l'installazione di tecnologie più o meno avanzate che richiedono predisposizioni di sistemi di distribuzione del calore avanzati o convenzionali;
    - sistemi di riscaldamento disponibili (per esempio riscaldamento centralizzate, impianti autonomi)

Nel terziario non si hanno analoghe e dettagliate informazioni, e quindi non è stato possibile applicare la stessa metodologia; pertanto, per ciascuna fonte e tecnologia si è ritenuto di operare la regionalizzazione sulla base degli indicatori utilizzati nel settore residenziale.

Nel settore industria,la ripartizione è stata fatta sulla base del numero di addetti dei comparti industriali dove la produzione di calore tramite l'impiego di biomassa è più facilmente praticabile, mentre per l'agricoltura la ripartizione è stata fatta sulla base dei più recenti dati regionali dei consumi energetici del settore.

Per il biometano e/o biogas immesso in reti di distribuzione, la ripartizione è stata fatta sulla base del potenziale regionale di produzione del biogas/biometano.

Nei paragrafi che seguono, sono presentati nel dettaglio, per ciascun settore e fonte, i criteri di ripartizione adottati.

3.4.3 FER-C: settore civile - biomassa

Come evidenziato in Tabella 4, l'impiego al 2020 di biomassa per la produzione di calore nel settore civile è stato associato al fabbisogno di calore per riscaldamento. Per tale uso si prevedono due modalità di impiego della biomassa:

a) biomassa utilizzata in impianti di combustione installati presso l'utenza (prevalentemente stufe e caminetti, ma anche caldaie, e impianti condominiali);
b) biomassa che alimenta impianti di teleriscaldamento.

3.4.3.1 Uso di biomassa in impianti installati presso l'utenza

Per questo impiego si fa riferimento principalmente a biomassa solida, prodotta o reperita nel territorio in cui essa viene impiegata.

Per quanto riguarda il criterio territoriale, si assume che l'utilizzo di impianti di riscaldamento autonomi a legna, cippato o pelletts avvenga in abitazioni nelle località montane e collinari e in comuni con meno di 20.000 abitanti: già oggi nei piccoli comuni, prevalentemente per ragioni logistiche, si registra il maggior impiego di biomassa solida in impianti di riscaldamento autonomi. Tali comuni sono anche meno interessati da problemi di qualità dell'aria [26].

---

[15] Si è utilizzato un database comuni/popolazione, elaborato da RSE a partire da dati di fonte Istat (anno 2009), che riporta le caratteristiche dei comuni presenti sul territorio nazionale e la relativa suddivisione della popolazione [25].

[16] Si è utilizzato un database delle unità abitative, di elaborazione RSE su dati Istat [25] che riporta, con risoluzione provinciale, le caratteristiche delle unità abitative acquisite durante il censimento del 2001.

Per determinare i comuni idonei, si è assunto che l'utilizzo della biomassa per impianti da riscaldamento autonomi abbia luogo sostanzialmente nei comuni:

- definiti, ai sensi della classificazioni Istat, come "Paesi di montagna interna, montagna litoranea, collina interna e collina litoranea" [17];
- con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti.

Sono stati individuati 5.707 comuni rispondenti alle suddette caratteristiche, in cui sono residenti circa 17,5 milioni di persone, pari a circa il 30% della popolazione residente nel 2009.

In termini di ipotesi sulle caratteristiche delle di unità abitative, nell'ambito dei comuni idonei sopra identificati, si considerano le costruzioni con al massimo 8 unità abitative, con impianto di riscaldamento fisso autonomo ad uso esclusivo dell'abitazione: per le caratteristiche con cui sono state selezionate, è maggiore la probabilità che tali abitazioni siano dotate di spazi all'aperto o locali appositi in cui stoccare la biomassa solida e che già oggi utilizzino, quanto meno parzialmente, biomassa solida ai fini di riscaldamento.

Si noti che l'utilizzo di impianti autonomi a legna, cippato o pellets per il riscaldamento, in abitazioni nelle località montane e collinari e in piccoli comuni è una prassi piuttosto consolidata in Italia. Sussistono, tuttavia, molte criticità sulla tracciabilità della biomassa solida per riscaldamento e sulle implicazioni ambientali del suo impiego, a causa dell'emissione in atmosfera di polveri sottili e composti organici che vanno a incidere sulla qualità dell'aria. Questa situazione è aggravata dal fatto che la maggior parte degli attuali apparecchi utilizzati per il riscaldamento si configura come apparecchio "a camino aperto e stufa tradizionale", con bassi rendimenti energetici e con elevati fattori emissivi.

Traguardando la situazione al 2020, sulla base degli indirizzi contenuti nel decreto legislativo n. 28 del 2011, si è assunto di favorire l'impiego di biomassa presso l'utente solo in impianti ad alto rendimento[18], così da determinare una riduzione tanto della quantità di biomassa utilizzata, quanto delle emissioni nocive in atmosfera.

La ripartizione regionale del consumo per riscaldamento al 2020 di biomassa solida tramite combustione in impianti presso l'utenza, è stata determinata sulla base della distribuzione regionale delle abitazioni individuate dai criteri sopra definiti.

3.4.3.2 Uso di biomassa negli impianti di teleriscaldamento

Per questo impiego si fa ricorso prevalentemente a biomassa solida, incluso RSU, anche se non si esclude l'impiego di biogas e bioliquidi, soprattutto nel caso in cui il calore provenga da impianti di cogenerazione.

In termini di vincoli sul territorio, si considerano i comuni situati nella zona climatica compresa fra D e F, caratterizzati da condizioni medie climatiche tali da giustificare la predisposizione di reti di teleriscaldamento. Potenzialmente sono interessati poco meno di 7.000 comuni, in cui sono residenti circa 44,4 milioni di abitanti (circa 70% della popolazione).

In termini di assunzioni sul parco abitativo, si prendono in considerazione le abitazioni monofamiliari o i condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzato.

---

[17] Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. Per maggiori approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat "Circoscrizioni statistiche" - metodi e norme, serie C, n. 1, agosto 1958.

[18] Si è fatto riferimento ad impianti quali camini chiusi, e stufe con alimentazione automatica, caratterizzati da un rendimento superiore al 60%, con fattori emissivi ridotti (50-150 gPM10/GJ contro gli attuali 500 gPM10/GJ dei camini aperti), che vanno a sostituire gli attuali impianti aperti, a bassa efficienza.

La ripartizione regionale del consumo al 2020 di biomassa tramite reti di teleriscaldamento, è stata determinata sulla base della distribuzione regionale delle abitazioni individuate mediante i criteri sopra definiti.

3.4.4 FER-C: settore civile - fonte aerotermica, geotermica e idrotermica

Come risulta dalla Tabella 4, nel settore civile l'impiego di calore da fonte aerotermica, idrotermica e geotermica al 2020 è stato previsto per il riscaldamento degli ambienti e per la generazione acqua calda sanitaria. Lo sfruttamento delle tre le fonti in questione avviene prevalentemente facendo ricorso alla pompa di calore (PdC); nel caso di fonte geotermica (e, in limitatissimi casi, idrotermica) l'impiego può anche essere diretto.

Per la ripartizione regionale dei consumi al 2020 delle suddette tre fonti si è fatto riferimento ai seguenti impieghi:

a) riscaldamento con installazione di PdC in abitazioni o in edifici del terziario;
b) calore da fonte idrotermica e/o geotermica in uso diretto o tramite PdC, distribuito mediante reti di TLR;
c) calore da fonte idrotermica e/o geotermica impiegato in uso diretto in specifici settori del terziario;
d) acqua calda sanitaria tramite PdC nel residenziale e terziario.

a) **Riscaldamento con installazione di PdC in abitazioni o in edifici del terziario**

La valutazione complessiva di impiego nel settore residenziale delle fonti rinnovabili in questione e della relativa ripartizione regionale è stata ottenuta facendo riferimento alle due seguenti tecnologie di PdC:

PdC a compressione: sono state considerate le abitazioni ubicate nei comuni compresi nelle zone climatiche da C a E, ritenute le più idonee per un servizio di climatizzazione a ciclo annuale (riscaldamento/raffreddamento) fornito dalla PdC a compressione. Sono potenzialmente coinvolti circa 6.900 comuni, con una popolazione residente al 2020 di circa 55,5 milioni di persone.

In tali aree sono state considerate le unità abitative nuove o riqualificate (circa 8,7 milioni di abitazioni nel 2020, nei comuni precedentemente individuati), che si ritiene possano essere più facilmente predisposte per l'impiego delle PdC a compressione[19].

PdC ad assorbimento: sono state prese in considerazione le abitazioni ubicate nei comuni delle zone climatiche più fredde (E – F), nelle quali la PdC ad assorbimento può fornire un servizio di climatizzazione a ciclo annuale o anche di solo riscaldamento. Ne risultano 5400 comuni, con una popolazione residente al 2020 di circa 29 milioni di persone.

In tali aree sono state considerate le unità abitative nuove e/o riqualificate, dotate di impianto di riscaldamento centralizzato.

Per quanto riguarda l'impiego nel settore del terziario, si è assunto che al 2020 circa il 40% dell'intero fabbisogno di calore per riscaldamento del settore (sia pari a 7,5 Mtep, in crescita di circa 1,5 Mtep rispetto al fabbisogno del 2005 [20]) sia soddisfatto da PdC a ciclo annuale.

In aggiunta si è assunto anche che le PdC ad assorbimento possano essere impiegate anche per il solo servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria in specifiche tipologie di edifici (es. alberghi, ospedali) del terziario.

La ripartizione regionale dei consumi nel terziario, come già anticipato in fase di descrizione della metodologia, è stata fatta in coerenza con quella fatta per il settore residenziale: a tal proposito si utilizza la distribuzione percentuale di m^2 di coperture regionali delle abitazioni idonee all'installazione dei sistemi termici.

[19] Fonte proiezioni 2020 RSE su Istat censimento 2001 [25]

[20] L'andamento della domanda di servizio di riscaldamento nel terziario nel periodo 2005-2020 sconta due effetti contrastanti: la crescita del settore del terziario, che porta ad un incremento della cubatura di edifici destinati al terziario e la minor richiesta energetica degli edifici stessi, in virtù di interventi di coibentazione sull'involucro degli edifici.

b) **Calore da fonte idrotermica e/o geotermica distribuito mediante reti di teleriscaldamento**

Si tratta di calore disponibile in forma diretta o estratto tramite PdC che viene distribuito alle utenze mediante reti di teleriscaldamento; nella Tabella 4 sono riportate le corrispondenti quantità di FER-C attese al 2020.

La ripartizione regionale di tali fonti è fatta sulla base dei seguenti criteri:

- nel caso di calore diretto, si è fatto riferimento alle previsioni della disponibilità regionale di fluidi geotermici per usi non elettrici (>70 °C), fornita dall'Unione Geotermica Italiana [31][32].
- nel caso di calore fornito da PdC, si ipotizza, analogamente a quanto fatto per il teleriscaldamento con biomasse, che i comuni potenzialmente interessati a questo impiego siano quelli ubicati nelle zone climatiche comprese da D a F, coinvolgendo le abitazioni monofamiliari o i condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzato presenti in tali zone[21].

c) **Calore da fonte idrotermica e/o geotermica impiegato in uso diretto in settori del terziario**

L'impiego diretto di calore a media e alta temperatura da fonte geotermica e idrotermica, oltre che per gli impianti di TLR di cui si è detto al punto precedente, è stato ipotizzato anche in alcuni contesti specifici, quali impianti termali, serre, e in alcuni processi industriali. La corrispondente quantità riportata in Tabella 4, suddivisa tra il settore terziario e industriale, analogamente a quanto visto per il teleriscaldamento, viene ripartita tra le regioni e le province autonome, sulla base delle previsioni della disponibilità regionale di fluidi geotermici per usi non elettrici (> 70° C), fornita dall'Unione Geotermica Italiana.

d) **Acqua calda sanitaria mediante scaldaacqua a PdC nel residenziale e terziario**

Il calore per produzione di acqua calda sanitaria mediante scaldaacqua a PdC, riportato nello scenario di Tabella 4, è stato valutato ipotizzando che una parte degli attuali boiler elettrici siano sostituiti da scalda acqua a PdC.

Assumendo al 2020 la disponibilità di 1 milione di scaldaacqua a PdC, che funzionino con COP pari 3 e che ciascuno di essi soddisfi un fabbisogno di circa 1.800 kWhth anno, si ottiene un impiego di energia termica da fonti rinnovabili pari a 100 ktep. Tale impiego è ripartito fra le regioni e le province autonome in funzione della distribuzione regionale delle abitazioni mono familiari, che sono le unità abitative che più si prestano all'impiego di questa tecnologia.

3.4.5 FER-C: settore civile – solare termico

Nelle stime di Tabella 4, l'utilizzo di collettori solari è stato considerato prevalentemente per la fornitura di acqua calda sanitaria nel residenziale e, anche , come integrazione al riscaldamento di ambienti nel terziario. Nel 2008 in Italia erano installati collettori solari piani per una potenza termica pari a circa 1.000 MWth, per una produzione annua di 1,2 MWh_{th} (0,1 Mtep), ottenuta ipotizzando una producibilità media annua di 1.200 ore e uno sfruttamento completo del calore prodotto dai collettori.

Nello scenario al 2020 si assume che vi sia un incremento delle installazioni dei collettori solari piani e che questi vengano installati su edifici monofamiliari e condomini nuovi o ristrutturati dotati di acqua calda centralizzata.

a) **Edifici monofamiliari**

Si ipotizza che siano interessate circa 4,8 milioni di abitazioni monofamiliari[22], dotate di un sistema di riscaldamento fisso, sui tetti delle quali vengano installati circa 12,6 km^2 di pannelli[23] (circa 2,6 m^2/abitazione). La ripartizione regionale è fatta sul numero di edifici monofamiliari.

---

[21] Fonte RSE su dati Istat censimento 2001 [25]

[22] Si ipotizza che la potenza termica media per pannello sia pari a 700 W_{th}/m^2 e la produzione media annua nelle varie Regioni italiane sia pari a 760 kWh_{th}/m^2 (Italia settentrionale), 950 kWh_{th}/m^2 (Italia centrale), 1050 kWh_{th}/m^2 (Italia meridionale). Inoltre si assume che il fabbisogno annuo di ACS di una famiglia di 2/3 persone sia di circa 1800 kWh (0,16 tep/anno), per cui occorrono circa 2,6 m^2 di pannelli, pari ad una potenza installata di 1,8 $kW_{th,}$

[23] Si ipotizzano 2,5 m^2 di pannello per abitazione.
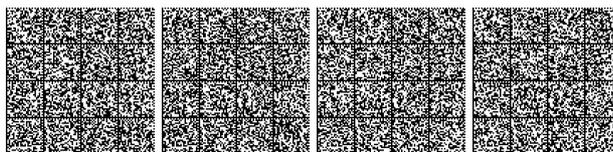
b) Condomini nuovi o ristrutturati con ACS centralizzata.

Si ipotizza che siano interessati circa 210 mila condomini nuovi o riqualificati con sistema di ACS centralizzata, e che su ogni condomino siano installati pannelli per una superficie media 24 m^2. La ripartizione regionale è fatta sulla distribuzione regionale delle unità abitative in condomini nuovi o ristrutturati.

Infine è previsto un contributo del solare termico (cfr. Tabella 4) anche come integrazione al riscaldamento, prevalentemente, nel settore terziario (per esempio. piscine). Poiché si stima che lo sviluppo del terziario possa essere correlato alla ripartizione della popolazione sul territorio, si è assunto di ripartire regionalmente tale contributo secondo le stesse proporzioni ottenute per il settore residenziale.

3.4.6 FER-C: settore industria – produzione di calore da biomassa

Per quanto riguarda il consumo di calore da biomassa nel settore industriale, si ipotizza al 2020 una significativa crescita[24] dell'impiego di biomassa per usi termici, concentrato su un ristretto numero di comparti industriali (per esempio carta, legno, agroalimentare e cemento), dove sono già disponibili scarti di lavorazione di matrice organica e/o per i quali le attuali tecnologie per la generazione di calore sono compatibili all'utilizzo della biomassa [34], [35], [36].

La ripartizione regionale di tale impiego è stata ottenuta sulla base del numero di addetti (anno 2009) dei comparti industriali (legno e arredo[25], agroalimentare) dove la produzione di calore tramite l'impiego di biomassa è più facilmente praticabile.

3.4.7 FER-C: settore agricoltura – produzione di calore da biomassa

L'impiego di biomassa per produzione di calore in agricoltura al 2020 è ripartito fra le regioni e province autonome in base ai consumi energetici del settore agricoltura nel 2005.

3.4.8 FER-C: biometano e biogas immesso in rete

L'immissioni di biometano e/o biogas in reti di distribuzione è ripartita tra le regioni e le province autonome proporzionalmente alla disponibilità sul territorio di matrici organiche per la produzione di biogas (reflui di allevamenti, biogas da discarica, scarti di macellazione, biomasse solide residuali), secondo quanto riportato in [21].

3.4.9 FER-C: sintesi dei criteri applicati

In Tabella 5 sono riassunti i criteri per la ripartizione regionale dei consumi di FER per usi termici previsti dal PAN al 2020, nei diversi settori di impiego qui considerati.

---

[24] L'attuale impiego di FER-C nell'industria è stimato pari a 200 ktep. A titolo qualitativo, dall'analisi dei bilanci ambientali di alcuni settori industriali, quali quello della filiera legno, del cemento e di alcuni settori alimentari, nonché da interviste fatte, si registra da parte delle imprese un crescente interesse a valorizzare in termini energetici fonti rinnovabili. Peraltro l'art. 32 del decreto legislativo n.28 del 2011, prevede interventi a favore dello sviluppo tecnologico ed industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, i cui effetti dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi attesi.

[25] Federlegno riporta la ripartizione degli addetti del settore Federlegno al 2009 suddivisa per macroregioni: per la ripartizione regionale del numero degli addetti all'interno della macroarea, il valore complessivo della macroarea è stato ripartito proporzionalmente alla popolazione residente al 2009 nelle Regioni costituenti la macroarea stessa.

Tabella 5 – Sintesi dei criteri di ripartizione regionale applicati ai consumi di FER-C

Impieghi	Biomassa	Fonte aerotermica, geotermica e idrotermica		Solare termico [ktep]	Dati e studi di riferimento
		media e alta temperatura (uso diretto)	bassa temperatura (PdC)		
Residenziale					
riscaldamento	Abitazioni in comuni con meno di 20.000 abitanti, in edifici fino a 8 unità abitative, in zona climatica C-F		Abitazioni nuove o riqualificate, in zone climatiche C-E (PdC a compressione) o E-F (PdC assorbimento)		*[25], [26] [29], [30] [31], [33]*
teleriscaldamento	Abitazioni con impianto di riscaldamento centralizzato, in zone climatiche D-F	Disponibilità di calore geotermico a media entalpia (> 70 °C m)	Abitazioni con impianto di riscaldamento centralizzato, in zone climatiche D-F		*[27], [28]*
acqua calda sanitaria			abitazioni mono familiari	- abitazioni mono familiari - abitazioni nuove o ristrutturate	*[33]*
Terziario					
riscaldamento		Disponibilità di calore geotermico a media entalpia (> 70 °C m)	*Come per il settore residenziale*	*Come per il settore residenziale*	*[30].[29]*
teleriscaldamento	*Come per il settore residenziale*		*Come per il settore residenziale*		*[27], [28]*
acqua calda sanitaria					*[33]*
Industria					
Produzione calore	numero di addetti dei comparti industriali (filiera legno, agroalimentare e cemento) più indicati all'impiego di biomassa per produzione di calore	Disponibilità di calore geotermico a media entalpia (> 70 °C m)			*[34]*
Agricoltura					
Produzione calore	consumi energetici del settore agricoltura				*[3]*
Biometano/biogas in rete					
Usi calore e trasporto	Proporzionale a disponibilità di matrici organiche per la produzione di biogas (reflui di allevamenti, biogas da discarica, scarti di macellazione, biomasse solide residuali) (dati ENEA)				*[21]*
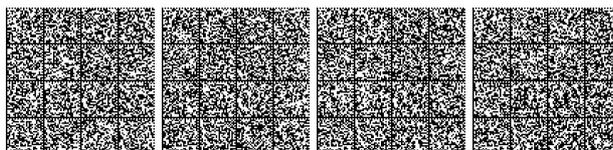
4 VALORI INIZIALI DI RIFERIMENTO DELLE TRAIETTORIE REGIONALI

L'articolo 3, comma 2, della Direttiva 2009/28/CE prevede che gli Stati membri definiscano una traiettoria temporale per il conseguimento dell'obiettivo sull'energia da fonti rinnovabili al 2020. La traiettoria che l'Italia ha definito del PAN deve essere coerente con le traiettorie per il conseguimento degli obiettivi regionali. Nella definizione di tali traiettorie regionali è necessario definire un valore iniziale delle traiettorie stesse, in base al quale tracciare lo sviluppo dei consumi CFL e FER-E e FER-C, tale da conseguire l'obiettivo definito al 2020.

Il valore iniziale deve fare riferimento ad periodo immediatamente precedente l'applicazione del decreto legislativo n. 28 del 2011, in modo da fotografare la situazione più aggiornata di sviluppo delle FER nelle regioni e province autonome, in coerenza, anche, a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, dello stesso decreto legislativo,e in particolare, al comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n 244 che prevede che la definizione dei potenziali regionali deve tener conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili.

Tale azione, tuttavia, è resa difficoltosa da una serie di criticità:

- a livello nazionale, il sistema di contabilità dei consumi energetici adottato dalla Direttiva 2009/28 (Sistema Shares), e quindi utilizzato per tracciare le traiettorie, applica una metodologia diversa da quella storicamente utilizzata in ambito nazionale (Bilancio Energetico Nazionale);
- a livello regionale vi è una mancanza di dati ufficiali recenti e coerenti sui consumi finali di energia.

Tenuto conto di questi aspetti, i dati ufficiali ai quali è possibile far riferimento per calcolare il valore iniziale di riferimento sono i seguenti:

- consumi regionali finali netti elettrici nel periodo 2006-2010, forniti da Terna
- consumi regionali finali netti per fonte energetica nel periodo 2005-2007, forniti da ENEA.

Sulla base di tali considerazioni, i valori iniziali delle traiettorie regionali sono stati definiti aggregando le tipologie di consumi regionali relativi agli anni più recenti, senza riferirsi necessariamente allo stesso anno, in particolare:

- Consumo finale lordo. Il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla somma dei seguenti consumi:
    - Consumo elettrico. Si è fatto riferimento al consumo finale regionale netto, di fonte Terna, ottenuto come media dei consumi del periodo 2006-2010 al quale sono state aggiunte le perdite di rete e i consumi degli ausiliari di centrale, ripartiti sulle regioni proporzionalmente ai consumi finali regionali netti di Terna;
    - Consumo non elettrico. Calcolato dalla media dei consumi energetici non elettrici di fonte ENEA nel periodo 2005–2007: il valore annuo dei consumi non elettrici (termici e trasporti) è stato ottenuto sottraendo dal consumo regionale complessivo il rispettivo consumo elettrico.

- Consumo da fonti rinnovabili. Il valore iniziale di riferimento è ottenuto dalla somma dei seguenti consumi regionali:
    - FER-E. Produzione regionale elettrica lorda da fonti rinnovabili relativa all'anno 2009 rilevata da GSE, calcolata ai sensi della Direttiva 28/2009;
    - FER-C: Consumo regionale da fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento relativi all'anno 2005, forniti da ENEA Si fa presente che, pur essendo disponibili anche i dati regionali di degli anni 2006, 2007, in coerenza alle disposizioni dell'art. 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico approvi la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, assicuri, a livello nazionale e regionale il monitoraggio dei consumi energetici coperti da FER, è stato deciso per il momento di non utilizzarli. Tali dati, infatti, richiedono una ulteriore verifica di conformità e di coerenza con la metodologia di monitoraggio, di cui sopra, attualmente in fase di predisposizione.
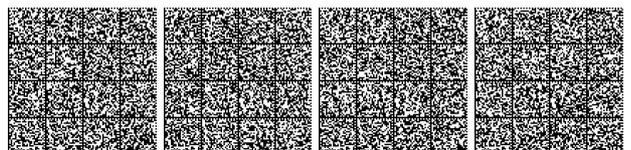
Il valore iniziale della traiettoria temporale degli obiettivi regionali sulle FER è ottenuto dal rapporto tra il consumo da fonti rinnovabili e il consumo finale lordo di cui ai punti precedenti. Si ribadisce che tale valore non si riferisce ad un anno specifico, in quanto combina le informazioni recenti relative ma relative ad anni differenti, e per di più, nel caso del CFL a consumi medi di un periodo.

Sulla base della metodologia sviluppata, per ciascuna regione e provincia autonoma sono definiti i valori all'anno iniziale di CFL, FER-E e FER-C

La Tabella 6 riporta i valori all'anno iniziale dei CFL regionali, suddivisi in consumi elettrici e consumi non elettrici.

Tabella 6 – Consumi finali lordi regionali all'anno iniziale

Regioni	Consumi elettrici [ktep]	Consumi non elettrici [ktep	Totale [ktep]
Abruzzo	617	2.221	2.838
Basilicata	275	878	1.153
Calabria	594	1.925	2.519
Campania	1.638	5.156	6.794
Emilia Romagna	2.527	11.781	14.308
Friuli V. Giulia	922	2.640	3.561
Lazio	2.233	8.035	10.268
Liguria	669	2.336	3.005
Lombardia	6.012	20.473	26.485
Marche	705	2.917	3.622
Molise	149	495	644
Piemonte	2.426	9.345	11.771
Puglia	1.843	7.994	9.837
Sardegna	1.146	2.658	3.803
Sicilia	1.973	5.743	7.716
TAA-Bolzano	286	1.075	1.361
TAA-Trento	298	1.120	1.419
Toscana	1.937	7.752	9.689
Umbria	541	2.129	2.670
Valle d'Aosta	100	468	568
Veneto	2.830	9.850	12.679
Totale	29.721	106.991	136.712

La Tabella 7 riporta i valori all'anno iniziale dei consumi regionali da fonti rinnovabili, suddivisi secondo le componenti di FER-E e FER-C.

Tabella 7 - Consumi regionali da fonti rinnovabili all'anno iniziale di riferimento

Regioni	Consumi FER-E [ktep]	Consumi FER–C [ketp]	TOTALE [ktep]
Abruzzo	116	48	164
Basilicata	72	18	91
Calabria	185	34	219
Campania	187	99	286
Emilia Romagna	216	66	282
Friuli V. Giulia	149	36	185
Lazio	112	300	412
Liguria	32	71	103
Lombardia	993	315	1.308
Marche	60	34	94
Molise	54	15	70
Piemonte	601	487	1.088
Puglia	245	54	299
Sardegna	127	19	146
Sicilia	153	55	208
TAA-Bolzano	407	34	441
TAA-Trento	370	36	406
Toscana	556	46	602
Umbria	133	33	167
Valle d'Aosta	255	38	293
Veneto	357	75	432
Totale	5.380	1.916	7.296
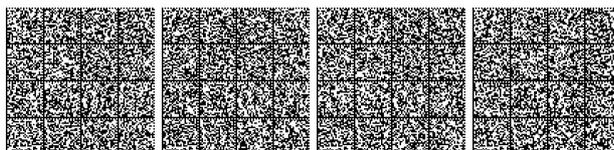
5 CONCLUSIONI

Gli obiettivi nazionali al 2020 di sviluppo delle FER, definiti dal Piano Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono perseguiti tramite:

- la riduzione dei Consumi energetici Finali Lordi, promuovendo l'applicazione di misure di efficienza energetica "ordinarie" e "straordinarie" in grado di ridurre i consumi finali a parità di principali driver di sviluppo al 2020 (PIL, popolazione, domanda di mobilità, sviluppo industriale) che influenzano i consumi di energia;
- incremento dei consumi delle FER nei tre settori previsti dalla Direttiva 2009/28: in particolare si prevede di conseguire l'obiettivo vincolante di sviluppo delle FER da trasporti, di raddoppiare gli attuali sviluppi delle FER elettriche e di incrementare significativamente la crescita dei consumi delle FER termiche.

In base alla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e all'art. 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili al 2020 e negli bienni intermedi dal 2012 al 2018, devono essere ripartiti tra le regioni e le province autonome.

Tale ripartizione deve essere effettuata in modo da:

- garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali ;
- tener conto della situazione pregressa;
- tener conto dei potenziali disponibili in ciascuna regione e provincia autonoma.

A fronte di tale quadro di riferimento, lo studio propone una metodologia di ripartizione regionale degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili articolata su due punti:

- Consumo finale Lordo. Si applica un principio di proporzionalità storica rispetto ad un valore di riferimento: si assume che gli effetti delle azioni di efficienza energetica sugli usi finali, che caratterizzano lo scenario efficiente del PAN, siano distribuiti sulle regioni e sulle province autonome in proporzione ai loro consumi storici. Tale approccio lascia comunque libere le singole regioni e province autonome di sviluppare proprie politiche a favore dell'efficienza energetica, i cui risultati troveranno riscontro nei consumi finali contabilizzati da ciascuna regione. Le regioni e le province autonome avranno la facoltà di definire l'intensità di tali misure, in considerazione del fatto che una riduzione del consumo finale lordo nel proprio territorio determina una riduzione della quantità di energia da fonti rinnovabili necessaria per conseguire il proprio obiettivo regionale.
- Fonti rinnovabili. Di tutti i contributi previsti dalla Direttiva 2009/28, la ripartizione regionale è applicata esclusivamente alla produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili e ai consumi di energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento. Per quanto riguarda i biocarburanti e l'energia elettrica da rinnovabili importata dall'estero, si è deciso di non applicare la ripartizione regionale in quanto il conseguimento delle quantità previste implica azioni di competenza dell'amministrazione centrale.

La ripartizione regionale degli impieghi di fonti rinnovabili è stato ottenuto applicando un criterio di tipo tecnico-economico e tenendo conto di taluni vincoli di sostenibilità economica e ambientale. Per la ripartizione della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili si è seguito un approccio basato sul potenziale di sfruttamento di tali fonti nelle singole regioni e province autonome.

In particolare tale approccio tiene conto di indicatori di disponibilità delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica (risorsa idrica, vento, risorse geotermiche, irraggiamento solare e superfici per ospitare pannelli fotovoltaici, ecc.). Tali indicatori si combinano con indicatori di sostenibilità che, tengono conto che solo una parte della risorsa risultante dell'applicazione degli indicatori di sostenibilità venga effettivamente sfruttata, sia per ragioni di costo, di impatto territoriale, e di accettabilità da parte dalla popolazione.

Per le fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento, che non possono contare su una rete di distribuzione (salvo la situazione, peraltro molto locale, del teleriscaldamento) e che per essere utilizzate richiedono un investimento da parte del consumatore finale (la produzione deve avvenire nello stesso luogo dove si ha il consumo), è stato seguito un approccio basato sul potenziale di impiego del calore.

In questo caso la ripartizione regionale è fatta in conformità a indicatori regionali di consumo, in particolare:

- per il settore civile, si è fatto riferimento alla stima del fabbisogno regionale di calore definito sulla base delle condizioni climatiche, alle caratteristiche del territorio e alla ripartizione del numero e delle tipologie di abitazioni sul territorio, più opportune per prevedere l'installazione e l'utilizzo delle specifiche tecnologie per la generazione di calore;
- per il settore agricolo sono stati considerati i consumi energetici storici del settore;
- per il settore industriale è stata considerata la distribuzione media regionale del numero di addetti impiegati in settori produttivi che impiegano biomasse, quali il settore della carta, del legno, dell'agroalimentare e del cemento.

Nel valutare gli sviluppi della produzione di energia da fonti rinnovabili nel prossimo decennio, a scopo cautelativo, si fa riferimento principalmente alle tecnologie oggi consolidate o che si prevede potranno esserlo entro pochi anni.

6 BIBLIOGRAFIA

[1] Michele Benini, Vittorio Brignoli, Diego Cirio, Antonio Gatti, Alberto Gelmini, Andrea Pitto, "*Valutazione della compatibilità delle interconnessioni elettriche della Sardegna con la potenza degli impianti eolici attesi al 2020*", Rapporto RSE n 11003131, Milano, 2011.

[2] TERNA; *"Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2006-2010".*

[3] ENEA; *"Rapporto Energia Ambiente 2007".*

[4] Ministero dello Sviluppo Economico – DGERM "*Bollettino vendite prodotti petroliferi"*; 2009.

[5] S. Maran, J. Alterach, G. Stella; *"Studi sulle potenzialità energetiche delle regioni italiane con riferimento alle fonti idroelettrica ed eolica"*; rapporto RSE n. 11001465, Marzo 2011.

[6] S. Maran, e altri; *"Minimo Deflusso Vitale e produzione elettrica: valutazione degli impatti e delle esternalità globali e locali"*; rapporto CESI RICERCA n. 08005775, Marzo 2009. ***www.rse-web.it/Documenti/showfile.aspx?idD=2608.***

[7] Progetto Europeo (FP7) ACQWA *"Assessing the future of water resources in vulnerable mountain regions"*; http://www.acqwa.ch.

[8] MiniHydro - minihydro.cesiricerca.it

[9] http://atlanteeolico.erse-web.it

[10] C. Casale, E. Lembo, L. Serri, S. Maran, G. Stella, "*Realizzazione della versione interattiva dell'Atlante eolico con moduli di calcolo per valutazione tecnico economica e sezioni tecniche sulle varie tematiche approfondite*", rapporto RSE n 06007629, Marzo 2006.

[11] GSE "*L'eolico – Rapporto statistico 2009"*, disponibile sul sito www.gse.it

[12] F. Sala e altri; "*Strumenti di localizzazione degli impianti eolici alla scala locale*"; rapporto RSE n. 11000309, Marzo 2011.

[13] Decreto 10 settembre 2010 del Ministero Dello Sviluppo Economico, G.U. n. 219 del 18 settembre 2010.

[14] Autori vari; "*Analisi tecnico–economica ed ambientale dei sistemi eolici offshore con riferimento alla situazione italiana. Dati anemologici di siti significativi sulla fascia costiera italiana e stima del potenziale offshore sfruttabile*"; rapporto ERSE n. 10000251, Marzo 2010. ***www.rse-web.it/Documenti/showfile.aspx?idd=2907***

[15] GSE "*Rapporto Statistico Geotermico 2009"*; Dicembre 2010.

[16] Nota privata GSE su impianti fotovoltaici qualificati IAFR in esercizio e a progetto nelle varie regioni a marzo 2011.

[17] Decreto Legislativo n. 197 "*Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"*; 6 agosto 2010.

[18] V. Brignoli; *"Criteri di ripartizione regionale delle installazioni di impianti solari termodinamici in Italia*"; rapporto RSE n. 11001772, Marzo 2011.

[19] V. Brignoli; "*Studio climatologico preliminare per l'identificazione delle aree con il migliore irraggiamento solare diretto nell'Italia meridionale ed Insulare*"; ENEL Direzione Studi e Ricerche – CRTN Milano - Gennaio 1993.

[20] ISPRA (ex APAT) *"Rapporto rifiuti edizione 2009"*; 2010.

[21] V. Motola e altri; "*Censimento potenziale energetico biomasse, metodo indagine, atlante Biomasse su WEB-GIS"; ENEA* Report RSE/2009/167, 2009.

[22] Nota privata GSE su impianti a bioliquidi qualificati IAFR in esercizio e a progetto nelle varie regioni ad aprile 2011.

[23] GSE "*Biomasse Rapporto Statistico 2009*"; 2010.
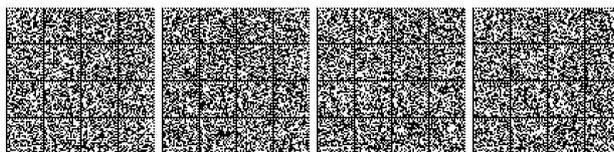
[24] N. Colonna, V. Alfano, M. Gaeta; "*La stima del potenziale di biogas da biomasse di scarto del settore zootecnico in Italia*"; ENEA, Report RSE/2009/201, 2009.

[25] M. Borgarello; *"Metodologia per la ripartizione regionale dello sviluppo delle fonti rinnovabili termiche nel settore residenziale al 2020"*; rapporto RSE n. 11001770, Marzo 2011.

[26] APAT "*Stima dei consumi di legna da ardere per riscaldamento ed uso domestico in Italia*"; Maggio 2008.

[27] O. Perego, M. Marciandi; "Studi di fattibilità di applicazioni cogenerative, stato e prospettive della micro-cogenerazione e stima del potenziale del teleriscaldamento"; CESI Ricerca n. 08005779, Marzo 20. **www.rse-web.it/Documenti/showfile.aspx?idD=2054**

[28] AIRU "*Annuario 2008".*

[29] CecedItalia "Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici"; *note* Milano, Giugno 2009.

[30] Co.Aer. Associazione Costruttori di Apparecchiature ed Impianti Aeraulici – "*Note sui sistemi di climatizzazione a ciclo annuale*"; Milano, Luglio 2009.

[31] T. Franci; "*Il contributo della risorsa geotermica all'obiettivo 2020 per le rinnovabili nei consumi per riscaldamento/raffreddamento (direttiva 2009/28/CE)*"; Unione Geotermica Italiana, 2010.

[32] G. Borghetti, G. Cappetti, R. Carella, C. Sommaruga; "*Direct Uses of Geothermal Energy in Italy"*; Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April 2005.

[33] Assolterm "*Contributo al Piano Azione Nazionale allo sviluppo delle fonti rinnovabili*"; 2010

[34] Federlegno "*Rapporto Ambientale"*; 2010.

[35] Assocarta "*Bilancio Ambientale"*; 2008.

[36] Agroalimentare – Ismea "*Outlook dell'agroalimentare italiano*", Rapporto annuale 2010.

12A03600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 marzo 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1 e 2 .

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dallo gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *G.U.* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la Disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Napoli, prot. n. 3342 del 9 marzo 2012 con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1 e 2 nei giorni 24 e 28 febbraio 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1 e 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli, si è verificato per effetto della partecipazione del personale alle assemblee indette rispettivamente dalle organizzazioni sindacali CGIL e CISL nei giorni 24 e 28 febbraio 2012, così come di seguito specificato: giorno 24 febbraio 2012 c/o la Circoscrizione di Napoli 1 non hanno funzionato le annotazioni e le visure ipotecarie; c/o la Circoscrizione di Napoli 2 non hanno funzionato le annotazioni, accettazioni e rilascio certificati e le visure ipotecarie; giorno 28 febbraio 2012 c/o la Circoscrizione di Napoli 1 non hanno funzionato le annotazioni, accettazioni e rilascio certificati e visure ipotecarie; c/o la Circoscrizione di Napoli 2 non hanno funzionato le annotazioni e le visure ipotecarie;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 256 del 15 marzo 2012, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Napoli 1 e 2 dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Napoli, nei giorni 24 febbraio 2012 e 28 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 marzo 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A03820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 30 dicembre 2009 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 12 marzo 2012 - Impresa: Basile Vittorio Snc di Basile Giuseppe e Pietro con sede in Palermo - via Quintino Sella, 9/A-9/B - assegnataria del marcio «79 PA».

12A03751

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 23 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3242
Yen	109,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,725
Corona danese	7,4355
Lira Sterlina	0,83630
Fiorino ungherese	294,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,1682
Nuovo leu romeno	4,3723
Corona svedese	8,9240
Franco svizzero	1,2054
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6380
Kuna croata	7,5235
Rublo russo	38,9144
Lira turca	2,3862
Dollaro australiano	1,2745
Real brasiliano	2,4109
Dollaro canadese	1,3263
Yuan cinese	8,3450
Dollaro di Hong Kong	10,2839
Rupia indonesiana	12127,58
Shekel israeliano	4,9444
Rupia indiana	67,8980
Won sudcoreano	1504,36
Peso messicano	17,0186
Ringgit malese	4,0739
Dollaro neozelandese	1,6300
Peso filippino	56,931
Dollaro di Singapore	1,6748
Baht tailandese	40,732
Rand sudafricano	10,2241

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03819

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 26 marzo 2012

1. Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3276
Yen	109,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,630
Corona danese	7,4356
Lira Sterlina	0,83520
Fiorino ungherese	292,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,1376
Nuovo leu romeno	4,3640
Corona svedese	8,9277
Franco svizzero	1,2054
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6090
Kuna croata	7,5140
Rublo russo	38,5000

Lira turca	2,3767
Dollaro australiano	1,2631
Real brasiliano	2,4021
Dollaro canadese	1,3223
Yuan cinese	8,3699
Dollaro di Hong Kong	10,3136
Rupia indonesiana	12184,35
Shekel israeliano	4,9490
Rupia indiana	67,9800
Won sudcoreano	1513,68
Peso messicano	16,8545
Ringgit malese	4,0817
Dollaro neozelandese	1,6195
Peso filippino	57,087
Dollaro di Singapore	1,6734
Baht tailandese	40,837
Rand sudafricano	10,1261

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03818

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Plasmalife»

Provvedimento n. 143 del 29 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PLASMALIFE.

Confezioni: 1 sacca contenente 950 ml - A.I.C. n. 104114018

Titolare A.I.C: Il Ceppo S.a.s. con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (SI) - via Monteresi, 3 - Codice fiscale n. 00896660529.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito confezionamento per la vendita: 24 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Monzal 10% soluzione iniettabile»

Provvedimento n. 158 del 5 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario MONZAL 10% soluzione iniettabile.

Confezioni: Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101116010.

Titolare A.I.C: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - Codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto:

variazione tipo IB: B.II.f.1.d.: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

variazione tipo IB: B.II.f.1.z.: modifica introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: "Questo medicinale veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare al riparo dalla luce".

Inoltre, è autorizzata l'introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni poste in commercio, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endospray – schiuma endouterina per bovine».

Provvedimento n. 144 del 1° marzo 2012

Medicinale per uso veterinario ENDOSPRAY - schiuma endouterina per bovine:

bomboletta spray da 53,75 g - A.I.C. n. 101950018.

Titolare A.I.C.: Izo SpA, con sede legale in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per il latte della specie bovine.

Si autorizza, a seguito revisione, la modifica relativa alla diminuzione dei tempi di attesa per il latte della specie bovina

da: 72 ore

a: zero ore

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carne e visceri: 20 giorni

latte: zero ore

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dorbene Vet 1mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Provvedimento n. 124 del 27 febbraio 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. FI/V/0106/001IA/01/G

Specialità medicinale per uso veterinario DORBENE VET 1mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni: Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103982017.

Titolare A.I.C: Laboratorios Syva S.A. con sede Av. Pàrroco Pablo Dìez, 49 - 57 - 24010 Leòn (Spagna).

Oggetto: variazione: I.A A.5.a - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il per rilascio lotti.

È autorizzata la modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il rilascio dei lotti

da: Laboratorios Syva, S.A.

Av. Pàrroco Pablo Dìez, 49 - 57 - 24010 Leòn - Spagna

a: Laboratorios Syva, S.A.U.

Av. Pàrroco Pablo Dìez, 49 - 57 - 24010 Leòn - Spagna

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: immediata.

12A03532

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coxivet 10%» - soluzione per uso orale per colombi da affezione.

Provvedimento n. 145 del 1° marzo 2012

Medicinale per uso veterinario COXIVET 10% - soluzione per uso orale per colombi da affezione:

bottiglia da 25 ml - A.I.C. n. 102525058

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102525060

Titolare A.I.C.: Chemifarma SpA con sede legale in Forlì, via Eugenio Servadei 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - B.II e.5 d - nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

bottiglia da 45 ml - A.I.C. n. 102525072

costituita da un flacone in polietilene ad alta densità di colore bianco, con tappo in polietilene, con sistema di sicurezza "salva bimbo" e sottotappo munito di contagocce.

La validità della nuova confezione è uguale a quella delle confezioni già autorizzate.

Il regime di dispensazione per la nuova confezione è il seguente: "senza obbligo di ricetta medico-veterinaria".

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amminosidina 20% Liquido Ceva Salute Animale».

Provvedimento n. 157 del 5 marzo 2012

Medicinale per uso veterinario "AMMINOSIDINA 20% LIQUIDO CEVA SALUTE ANIMALE"

Soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, broiler e conigli

Confezioni:

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102519016

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102519028

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102519030

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale SpA con sede in Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi di attesa nelle specie broiler e conigli.

Si autorizza la modifica relativa alla riduzione dei tempi di attesa per le seguenti specie:

broiler:

carni e visceri: da 7 giorni a 2 giorni. Non usare in animali che producono uova per il consumo umano

conigli (per trattamento 3-5 giorni):

carni e visceri: da 5 giorni a 3 giorni

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni e visceri:

vitelli da latte: 44 giorni

suini (fino a 50 *kg)*: 44 giorni

suini: 44 giorni

broiler: 2 giorni.

Non usare in animali che producono uova per il consumo umano

conigli (per trattamento 3-5 giorni): 3 giorni

conigli (per trattamento 21 giorni): 8 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03534

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente al rappresentante supplente dell'associazione «Movimento consumatori».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º febbraio 2012, recanti ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010 di rinnovo del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per il biennio 2010-2012, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente al rappresentante supplente dell'associazione «Movimento consumatori».

Il citato decreto è integralmente reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it

12A03750

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-078) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.